

Allegato A al Decreto n. [●] del [●] 2025

**REGIONE LOMBARDIA**

**PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027**

**ASSE 1 - "UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE"**

**OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate"**

**AZIONE 1.1.2. "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde"**

**BANDO**

**INFRASTRUTTURE DI RICERCA  
PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**

Bando per il sostegno agli investimenti per l'ammodernamento e la creazione di  
Infrastrutture di Ricerca in Lombardia  
in attuazione delle D.G.R. n. XII/4262 del 30/04/2025 e D.G.R. n. XII/4797

## INDICE

<b>A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE .....</b>	<b>4</b>
A.1 FINALITÀ E OBIETTIVI .....	4
A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI .....	4
<i>Riferimenti normativi europei .....</i>	<i>4</i>
<i>Riferimenti normativi nazionali .....</i>	<i>5</i>
<i>Riferimenti normativi regionali .....</i>	<i>6</i>
A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.....	8
A.4 ORGANISMO INTERMEDIO.....	9
A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	9
<b>B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE .....</b>	<b>9</b>
B.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE .....	9
<i>B.1.a Fonte di finanziamento.....</i>	<i>9</i>
<i>B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione .....</i>	<i>9</i>
<i>B.1.c Regime di aiuto.....</i>	<i>9</i>
B.2 PROGETTI FINANZIABILI .....	13
<i>B.2.a Caratteristiche dei Progetti .....</i>	<i>13</i>
<i>B.2.b Durata massima dei Progetti .....</i>	<i>15</i>
B.3 SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ .....	15
<b>C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....</b>	<b>18</b>
C.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	18
C.2 TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE.....	21
C.3 ISTRUTTORIA.....	21
<i>C.3.a Modalità e tempi del procedimento .....</i>	<i>21</i>
<i>C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande .....</i>	<i>21</i>
<i>C.3.c Valutazione tecnica dei Progetti .....</i>	<i>21</i>
<i>C.3.d Integrazione documentale.....</i>	<i>24</i>
<i>C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria .....</i>	<i>25</i>
C.4 MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE .....	25
<i>C.4.a Adempimenti post concessione .....</i>	<i>25</i>
<i>C.4.b Erogazione dell'Agevolazione .....</i>	<i>26</i>
<i>C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione.....</i>	<i>29</i>
<i>C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni.....</i>	<i>32</i>
<b>D. DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>33</b>
D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI .....	33
<i>D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari .....</i>	<i>33</i>
<i>D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari.....</i>	<i>33</i>
<i>D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa .....</i>	<i>34</i>
D.2 DECADENZE, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	35
<i>D.2.a Rinuncia .....</i>	<i>35</i>

<i>D.2.b Decadenza</i> .....	35
<i>D.2.c Recupero delle somme erogate</i> .....	36
D.3 VARIAZIONI E PROROGHE DEI TERMINI .....	36
D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI .....	37
D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI .....	38
D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	38
D.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	38
D.8 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI .....	39
D.9 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI .....	41
D.10 CLAUSOLA ANTITRUFFA.....	41
D.11 DEFINIZIONI E GLOSSARIO.....	41
D.12 RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI .....	44
D.13 ALLEGATI .....	46
<i>ALLEGATO D.13.a - Criteri per la rendicontazione delle spese di cui all'articolo B.3</i> .....	46
<i>ALLEGATO D.13.b - Informativa per il trattamento dei dati personali</i> .....	57
<i>ALLEGATO D.13.c - Firma Digitale o Elettronica</i> .....	60
<i>ALLEGATO D.13.d - Istruzioni antimafia</i> .....	61

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

1. “Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico” è una misura di Regione Lombardia attivata nell’ambito dell’Azione 1.1.2. “Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde”, Obiettivo specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.
2. La Giunta di Regione Lombardia con Deliberazione n. 4262 del 30 aprile 2025, modificata e integrata con DGR n. 4797 del 28 luglio 2025, ha approvato gli elementi essenziali della misura “Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico” che intende sostenere gli investimenti per l’ammodernamento e la creazione di Infrastrutture di Ricerca e Innovazione delle Università lombarde, aperte alle imprese per stimolare il trasferimento tecnologico, promuovendo e consolidando la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, in particolare PMI.
3. Con il potenziamento del sistema di infrastrutture universitarie di ricerca e innovazione sul territorio lombardo si intende rafforzarne la capacità di trasferimento dei risultati derivanti dalla ricerca tecnologica e scientifica e quindi la capacità di offrire servizi sempre più avanzati e rispondenti ai fabbisogni di ricerca e di innovazione delle imprese.

### A.2 Riferimenti normativi

#### Riferimenti normativi europei

- a) Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- b) il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 e s.m.i., recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- c) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (di seguito il Regolamento GBER);
- d) il Regolamento (UE) n. 2020/2093 e s.m.i. del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- e) il Regolamento (UE) n. 852/2020 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, che introduce il principio DNSH – *Do No Significant Harm*;
- f) il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e s.m.i. che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR);
- g) il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- h) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- i) l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di

- Investimenti Europei (di seguito per brevità, “i Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- j) la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 che approva il programma “Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione Lombardia in Italia - CCI 2021IT16RFPR010 - C(2022) 5671 final;
  - k) il Regolamento (UE) n. 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 (di seguito, il Regolamento STEP) che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
  - l) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
  - m) la Comunicazione C/2024/7467 del 20 dicembre 2024 relativa agli Orientamenti sull’uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2021/1060.

#### **Riferimenti normativi nazionali**

- a) Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina dell’imposta di bollo” e s.m.i.;
- b) la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- c) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- d) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- e) il Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
- f) Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)” art. 1, comma 553;
- g) il Decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- h) il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- i) il Decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- j) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234” e s.m.i.;
- k) la Legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e s.m.i.;
- l) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n.155” e s.m.i.;

- m) il Decreto-Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41;
- n) il Decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023 recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” convertito con modifiche dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162;
- o) la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” pubblicata sul supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, ed in particolare l'art. 1 – comma 479 di modifica dell'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativamente alle disposizioni relative al Codice Unico di Progetto (CUP);
- p) la Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 28 marzo 2024 “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”;
- q) Comunicato dell'Istituto Nazionale di Statistica avente ad oggetto “Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 (24A06839)” nella G.U. Serie Generale n.302 del 27 dicembre 2024;
- r) la Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 1 dell'8 gennaio 2025 avente ad oggetto “Circolare in materia di apposizione del codice unico progetto (CUP) alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici. Articolo 5, commi 6, 7 e 8, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.”;
- s) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”.

### **Riferimenti normativi regionali**

- a) La Legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e s.m.i.;
- b) la Legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e s.m.i.;
- c) la D.G.R. n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto “Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fidejussorie, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B) e s.m.i.;
- d) la Legge regionale n.1 del 1° febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- e) la D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto “Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”, così come aggiornata dalla D.G.R. n. 1162 del 23 ottobre 2023;
- f) la Legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 “Lombardia è ricerca e innovazione” che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e delle società, il trasferimento tecnologico;

- g) la Legge regionale n.20 del 30 settembre 2020 “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” con particolare riferimento all’art. 10 bis “Modifiche alla L.r. 1/2012”;
- h) la D.G.R. n. 4155 del 30 dicembre 2020 e s.m.i. di approvazione della Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’innovazione – S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027 – così come aggiornata con la D.G.R. 27 novembre 2023, n. 1430, che ha approvato i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l’Innovazione 2024-2025 e il secondo aggiornamento della S3 2021-2027;
- i) la D.G.R. n. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C(2022) 5671 il 1° agosto 2022 (di seguito per brevità, “il Programma Regionale”, “il Programma Regionale 2021-2027” o “PR 2021-2027”) e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- j) il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 (DCR XII/42), nel quale rientra il pilastro n. 3 “Lombardia terra di conoscenza”, Ambito strategico 3.4 “Ricerca e innovazione”, Obiettivo strategico 3.4.2 “Rafforzare l’innovazione, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico” e Azione 3.4.2.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e innovazione di PMI, grandi imprese, organismi di ricerca pubblici e privati e altri attori della R&I attraverso il sostegno agli investimenti e all’attuazione di progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- k) il Decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 “PR FESR 2021-2027 - Adozione del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.)” e s.m.i.;
- l) la D.G.R. 2349 del 20 maggio 2024 di “Approvazione del percorso per la definizione della misura di sostegno del trasferimento tecnologico potenziando le infrastrutture di ricerca delle Università lombarde (a valere sull’Asse 1, Azione 1.1.2 “Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde”);
- m) il Decreto n. 9628 del 25 giugno 2024 “Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla proposta di fabbisogni d’investimento per la creazione o l’ammodernamento delle infrastrutture di ricerca delle Università lombarde che svolgono attività di trasferimento tecnologico verso le imprese”;
- n) la D.G.R. 3116 del 30 settembre 2024 di presa d’atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024;
- o) la D.G.R. n. 3456 del 25 novembre 2024 con la quale Regione Lombardia ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 per le iniziative a valere sul Programma FESR 2021-2027;
- p) la Convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 per le iniziative a valere sul Programma FESR 2021-2027 sottoscritta in data 4 dicembre 2024;
- q) il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) dell’Organismo Intermedio (OI) per le funzioni delegate ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, di cui alla Convenzione del 4 dicembre 2024, adottato con Determina del Direttore Generale di Finlombarda il 10 aprile 2025;
- r) la D.G.R. n. 4262 del 30 aprile 2025 avente ad oggetto “PR FESR 2021-2027 - Approvazione dei criteri della misura “Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico” a valere sull’azione

1.1.2. “Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde” del Programma Regionale FESR Lombardia 2021-2027”;

- s) la DGR n. 4797 del 28 luglio 2025, avente oggetto “Ulteriori determinazioni sulla misura “Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento tecnologico” approvata con D.G.R. n. XII/4262/2025”;
- t) la Comunicazione registrata dalla Commissione Europea il 18/06/2025 con n. SA.119424 del regime di esenzione di cui alla D.G.R. n. 4262/2025 ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

### **A.3 Soggetti beneficiari**

1. Possono presentare domanda di partecipazione al bando le seguenti 15 (quindici) Università con sede legale in Lombardia ai sensi della DGR 2349/2024 ed elencate nell’Allegato A del Decreto n. 9628 del 25 giugno 2024:

1. Università degli Studi di Bergamo;
2. Università degli Studi di Brescia;
3. Università degli Studi dell’Insubria;
4. Università Telematica “E-CAMPUS”;
5. Università degli Studi di Milano;
6. Università degli Studi di Milano Bicocca;
7. Politecnico di Milano;
8. Università Commerciale “Luigi Bocconi”;
9. Università Cattolica del Sacro Cuore;
10. Università di Lingue e Comunicazione (IULM);
11. Università Vita Salute S. Raffaele;
12. Humanitas University;
13. Università degli Studi di Pavia;
14. Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS);
15. Università Carlo Cattaneo LIUC.

2. Sono escluse dall’Agevolazione le Università che:

- a) siano attive nei settori esclusi di cui all’art. 1 del Regolamento GBER;
- b) siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Regolamento GBER, ove applicabile;
- c) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità), ove applicabile;
- d) solo in caso di Università non statali, non siano in regola con la normativa antimafia vigente.

#### **A.4 Organismo Intermedio**

1. In forza della Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del Programma FESR 2021-2027 sottoscritta da Regione Lombardia e Finlombarda in data 4 dicembre 2024, con D.G.R. n. 4262 del 30 aprile 2025, Regione Lombardia ha individuato Finlombarda quale Organismo Intermedio della presente misura delegandole le fasi di selezione delle domande di partecipazione al bando, gestione, verifica documentale della rendicontazione ed erogazione delle Agevolazioni.

#### **A.5 Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) a valere sull'Azione 1.1.2. "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde" del PR FESR Lombardia 2021-2027 e trova copertura nelle annualità di bilancio indicate nella D.G.R. n. 4262 del 30 aprile 2025 e s.m.i. di stanziamento delle risorse.

2. La dotazione finanziaria può essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, con successivi provvedimenti.

## **B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

### **B.1 Caratteristiche generali dell'Agevolazione**

#### **B.1.a Fonte di finanziamento**

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

#### **B.1.b Entità e forma dell'Agevolazione**

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando è concessa ed erogata sotto forma di contributo a fondo perduto nel rispetto delle seguenti percentuali di intensità di aiuto massime per singolo Progetto (in funzione del regime di aiuto applicabile):

- a) nel caso di non aiuto di Stato alle condizioni di cui all'articolo B.1.c comma 1 lett. a): 80% delle spese ammesse per un importo massimo di Agevolazione pari a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00);
- b) nei casi in applicazione dell'articolo 26 del Regolamento GBER: 50% delle spese ammesse per un importo massimo di Agevolazione pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

#### **B.1.c Regime di aiuto**

1. L'Agevolazione prevista dal presente bando è concessa alternativamente come:

- a) Agevolazione che non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato (di seguito "Non Aiuto"), ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione<sup>1</sup>, per le Infrastrutture di Ricerca ammesse

---

<sup>1</sup> Ai sensi del paragrafo 2 punto 21 della Comunicazione della Commissione del 19.10.2022 C (2022) 7388 final "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", se l'Infrastruttura di Ricerca viene utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica, l'agevolazione esula completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE. Questo è il caso laddove l'Infrastruttura di Ricerca svolga attività economica nella misura massima del 20% della propria capacità annua complessiva.

all'Agevolazione che svolgono attività economica nella misura massima del 20% della capacità annua complessiva dell'Infrastruttura medesima (di seguito il "Requisito di Non Aiuto");

- b) aiuto di Stato compatibile con il mercato interno (di seguito, "Aiuto GBER") in applicazione del Regolamento GBER artt. da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nonché in applicazione dell'articolo 26 per le Infrastrutture di Ricerca che svolgono attività economica in misura superiore al 20% della propria capacità annua complessiva.

L'inquadramento Aiuto GBER o Non Aiuto non può essere in alcun caso modificato successivamente alla concessione.

2. Il rispetto del Requisito di Non Aiuto di cui al precedente comma lett. a) viene verificato, alternativamente, con uno dei due seguenti metodi:

- a) **Driver Economico:** rapporto tra i Ricavi per servizi annui e la capacità annua dell'infrastruttura (calcolata come Valore dell'Investimento + Costi di Gestione Annui) che per ogni anno contabile deve essere inferiore al 20%, dove si intende per:

Ricavi per servizi annui = ricavi per l'utilizzo dell'Infrastruttura di Ricerca da parte di soggetti terzi dietro pagamento di corrispettivo (comprensivi dell'eventuale quota di personale dedicato all'utilizzo dell'infrastruttura) generati dall'intera Infrastruttura di Ricerca e di competenza di ciascun anno contabile;

Valore dell'Investimento: sommatoria delle spese riferite all'anno di competenza, per investimenti materiali ed immateriali di cui all'art. B.3 comma 2 lett. a) e b) come specificato al successivo comma 3 (spese sostenute nell'anno di competenza + spese sostenute negli anni precedenti a partire dall'anno di presentazione della domanda)

Costi di Gestione Annui: costi totali annui di gestione dell'intera Infrastruttura di Ricerca di competenza di ciascun anno contabile dati dalla sommatoria delle seguenti voci:

- costi del personale dedicato alla gestione dell'Infrastruttura,
- costi per materiali di consumo,
- altre spese correnti (ad esempio utenze),
- quota annua di ammortamento dell'intera Infrastruttura di Ricerca, ad esclusione della quota relativa alle immobilizzazioni materiali ed immateriali ricomprese nel Valore dell'Investimento.

- b) **Driver Temporale:** il rapporto tra il tempo annuo di utilizzo dell'intera Infrastruttura di Ricerca per attività di natura economica (attività che genera ricavi per l'utilizzo dell'Infrastruttura di Ricerca da parte di soggetti terzi dietro pagamento di corrispettivo) e il tempo complessivo annuo di operatività dell'intera Infrastruttura di Ricerca non superi il 20% per ogni anno contabile.

Tempo di utilizzo: contabilizzato in ore, ad esempio attraverso il registro degli accessi, ecc.

Il periodo di monitoraggio del rispetto del Requisito di Non Aiuto, secondo uno dei metodi sopra descritti, inizia dalla data di Avvio del Progetto, comprende l'esercizio contabile nel quale cade il Termine di realizzazione del Progetto e si estende sino ai 4 esercizi contabili successivi.

Il metodo di calcolo per la verifica del rispetto del Requisito di Non Aiuto è scelto dall'Università al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando e non può essere variato durante il periodo di monitoraggio di cui al precedente periodo.

Il rispetto del Requisito di Non Aiuto viene verificato:

- a) durante la fase di valutazione tecnica di cui all'art. C.3.c e, in caso di esito negativo, comporta d'ufficio l'inquadramento dell'Agevolazione in Aiuto GBER;

- b) in fase di erogazione del saldo dell'Agevolazione di cui all'art. C.4.b comma 9 e, in caso di esito negativo comporta la decadenza dall'Agevolazione e la restituzione delle somme percepite;
- c) in sede di controlli di cui all'art. D.4 e, in caso di esito negativo comporta la decadenza dall'Agevolazione e la restituzione delle somme percepite.

3. Con riferimento al Driver Economico di cui al precedente comma 2, si precisa che per il Valore dell'Investimento:

- a) in fase di presentazione della domanda di partecipazione al bando, si considera la proiezione stimata nel Piano di spesa degli investimenti per ciascun anno di realizzazione del Progetto così come indicata nella Scheda tecnica di Progetto al punto 6.4;

Qualora, durante la fase di valutazione tecnica di cui al successivo art. C.3.c le spese ammesse risultino inferiori alle spese presentate, si procede alla riduzione degli importi del Valore dell'Investimento in modo proporzionale per ciascuna annualità di realizzazione del Progetto.

- b) successivamente alla concessione dell'Agevolazione, nelle fasi di cui al precedente comma lett. b) e c):
  - nel periodo di realizzazione del Progetto (decorrente dalla data di presentazione della domanda fino al Termine di realizzazione del Progetto medesimo), per ciascun anno sono considerate le spese effettivamente sostenute, ammesse e validate per l'investimento dell'anno di competenza e negli anni precedenti;
  - successivamente al Termine di realizzazione del Progetto, è considerato per ciascun anno del periodo di monitoraggio residuo, il valore complessivo delle spese effettivamente sostenute, ammesse e validate.

Qualora, durante la fase di verifica della rendicontazione a saldo di cui al successivo art. C.4.c o in sede di controlli di cui all'articolo D.4, si proceda con una riduzione delle spese rendicontate, il Valore dell'Investimento viene ridotto nell'annualità di competenza delle spese non validate.

4. L'Agevolazione viene concessa ed erogata nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 1 e secondo le seguenti percentuali di copertura delle spese ammesse per ciascun Progetto:

Inquadramento rispetto alla regolamentazione sugli aiuti di Stato	Intensità massima dell'Agevolazione	Attività economica	Modalità di verifica
Non Aiuto	80% delle spese ammesse per un importo massimo pari a euro 3.000.000,00	≤ 20% della capacità annua complessiva	Driver Economico: Rapporto annuo tra i Ricavi per Servizi e la capacità annua dell'Infrastruttura deve essere inferiore al 20% <i>oppure</i> Driver Temporale: Rapporto tra il tempo annuo di utilizzo per attività economica e il tempo complessivo di operatività annuale dell'Infrastruttura, misurato

			in ore non deve superare il 20%.
Art. 26 Regolamento GBER	50% delle spese ammesse per un importo massimo pari a euro 5.000.000,00	Nessuna limitazione	Verifica relativa all'attività economica non necessaria

5. Se un'Infrastruttura di Ricerca è utilizzata per attività sia economiche che non economiche, la stessa è tenuta a contabilizzare separatamente i costi e le entrate relative a ciascuna tipologia di attività, sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.

6. Nel caso di inquadramento dell'Agevolazione come Aiuto GBER:

- a) il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'Infrastruttura di Ricerca corrisponde a un prezzo di mercato;
- b) l'accesso all'Infrastruttura di Ricerca è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio; qualora ci fossero imprese che abbiano finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'IR, le stesse possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli; al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa finanziatrice ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

7. L'Agevolazione inquadrata come Aiuto GBER è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.

È consentito anche il cumulo di aiuto con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

8. L'Agevolazione inquadrata come Non Aiuto è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" o con misure generali (ad es. incentivi fiscali non qualificati come aiuti di Stato) nel limite del 100% dei costi ammissibili.

9. Qualora il cumulo sulla medesima spesa si verifichi con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse comunitarie occorre garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 63 paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i..

Nel caso specifico di cumulo con agevolazioni finanziate o cofinanziate con risorse del PNRR di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241, l'applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 9 e 24 del suddetto Regolamento ed alla circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28/03/2024, comporta in ogni caso il divieto di doppio finanziamento con le agevolazioni PNRR sia come aiuti di Stato che come misure generali.

10. L'Agevolazione in regime Regolamento GBER è concessa ed erogata nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017 e s.m.i..

## **B.2 Progetti finanziabili**

### **B.2.a Caratteristiche dei Progetti**

1. Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente bando, i Progetti di ammodernamento di Infrastrutture di Ricerca esistenti o di creazione di nuove Infrastrutture di Ricerca, così come definite all'articolo 2 punto 91 del Regolamento GBER la cui definizione è riportata al successivo articolo D.11, che facilitano il trasferimento tecnologico verso le imprese lombarde.

Per ammodernamento si intende l'acquisizione di nuova strumentazione e/o di impiantistica oltre a eventuali lavori di adeguamento degli spazi direttamente correlati e funzionali all'operatività dell'Infrastruttura esistente.

2. Ciascun Progetto, deve:

- a) riguardare una singola Infrastruttura di Ricerca caratterizzata da una gestione amministrativa unitaria delle attività svolte (ricerca, didattica, servizi, ecc.);
- b) afferire ad una delle 92 priorità della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui alla D.G.R. n. 4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata con successiva deliberazione di approvazione dei Programmi di lavoro R&I 2024/2025 di cui alla D.G.R. n. 1430 del 27 novembre 2023;
- c) essere realizzato nell'ambito di una o più Sedi dell'Università richiedente ubicata/e in Lombardia dichiarata/e in sede di domanda di partecipazione oppure entro la data di richiesta di prima erogazione dell'Agevolazione; a tale/i Sede/i deve/devono afferire le spese sostenute e presentate in rendicontazione al fine della verifica dell'ammissibilità;
- d) prevedere un importo totale di spesa ammissibile non inferiore a euro 500.000 (cinquecentomila/00);
- e) essere avviato successivamente alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al presente bando.

3. Ciascun Progetto deve rispettare il principio DNSH sulla base degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati come elementi di attenzione e approfondimento nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 con riferimento al criterio DNSH per l'Azione 1.1.2 "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde" dell'Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente"<sup>2</sup> secondo le modalità indicate al successivo articolo B.3 comma 5.

4. Non sono ammissibili Progetti:

- a) che prevedano la realizzazione di "nuovi edifici" e/o "ristrutturazioni importanti"<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup> Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Rapporto Ambientale, allegato C alla D.G.R. 6884/2022 (disponibile al link <https://ue.regione.lombardia.it/it/pc2127/la-politica-di-coesione-2021-2027/valutazione-ambientale-strategica-vas-del-pr-fesr-2021-2027>).

<sup>3</sup> Per "ristrutturazione importante" si rimanda alla definizione riportata negli "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" del DPCoe - MASE – JASPERS (6 ottobre 2023): "Per gli interventi di efficienza energetica, in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16), è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio."

b) riconducibili a una delle seguenti esclusioni previste dall'articolo 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i.:

- i. lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- ii. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- iii. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- iv. gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- v. gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- vi. gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- vii. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
  1. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
    - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
    - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
    - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
  2. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
  3. gli investimenti in:
    - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
    - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio;

5. Le Infrastrutture di Ricerca non sono soggette al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del Dipartimento per le Politiche di Coesione - DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di "nuovi edifici" o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti come indicato al precedente comma 4.

## **B.2.b Durata massima dei Progetti**

1. I Progetti ammessi ad Agevolazione devono essere realizzati a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione al bando e devono concludersi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione di cui al successivo articolo C.3.e.

2. È fatta salva la possibilità di richiedere proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi complessivi, che può essere autorizzata dal Responsabile di Procedimento della fase di "Selezione e concessione", a fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, nei termini ed alle condizioni indicati al successivo articolo D.3.

## **B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**

1. Sono ammissibili le spese sostenute da ciascuna Università, che rientrano nelle categorie elencate al comma successivo, ritenute pertinenti con il Progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di ammodernamento o creazione di Infrastrutture di Ricerca previste nel Progetto medesimo, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata al precedente articolo B.1.c ove applicabile.

2. Le spese devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

a) investimenti materiali:

- i. acquisto di macchinari, attrezzature, hardware, strumentazione tecnico-scientifica avanzata e connessi impianti tecnologici, solo se di nuova acquisizione;
- ii. lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'Infrastruttura di Ricerca – che non si configurino come ristrutturazioni importanti e/o realizzazioni di nuovi edifici – solo se direttamente correlati e funzionali alla installazione dei beni di cui al precedente punto a) i.;

b) investimenti immateriali:

- i. acquisto di software o di licenze d'uso per software, acquisto diritti di proprietà intellettuale;
- ii. spese tecniche (es. progettazione, Direzione Lavori, collaudo) integralmente e univocamente connesse ai lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'Infrastruttura di Ricerca di cui al precedente punto a) ii.

Qualora l'Università richiedente presenti domanda di partecipazione inquadrata come Non Aiuto, sono ammissibili in aggiunta alle voci di spesa di cui alle precedenti lett. a) e b), anche le seguenti voci di spesa:

c) spese di personale tecnico-scientifico e gestionale dell'Infrastruttura di Ricerca specificamente coinvolto nel Progetto, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664/2015 e successivamente modificate con D.G.R. n. 1162/2023 e s.m.i., in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a 42,24 euro per organismi di ricerca; per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi); tali spese sono ammissibili nella misura massima del 20% della somma complessiva delle spese di cui alle lettere a) e b);

d) costi indiretti determinati con un tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili conformemente alle disposizioni previste all'art. 54 lett. a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.

3. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità, le spese:

a) sono ammesse al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dalle Università

beneficiarie e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui le Università beneficiarie sono assoggettate);

- b) devono essere riferite ad attività avviate a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando ed entro il Termine di realizzazione del Progetto di cui al precedente articolo B.2.b; come "avvio dei lavori", ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 23 del Regolamento GBER, si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (a titolo esemplificativo ordine d'acquisto, contratto, documento di consegna, per il personale la prima ora di lavoro effettiva svolta dal personale assegnato al Progetto come risultante dai timesheet compilati e caricati a sistema in fase di rendicontazione di cui al successivo art. C.4.c), a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- c) devono essere effettivamente sostenute a partire dal giorno successivo della data di invio informatico al protocollo da parte del soggetto richiedente della domanda di partecipazione al bando ed entro il Termine di realizzazione del Progetto, di cui al precedente articolo B.2.b;
- d) devono essere riconducibili alla/e Sede/i in Lombardia dichiarata/e quale/i sede/i di realizzazione del Progetto; nel caso di Progetti inquadrati come NON Aiuto, le spese di personale, incluso il lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, sono ammissibili qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di un rapporto di lavoro fra l'Università beneficiaria ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/ dell'Università beneficiaria, come indicato nei Criteri per la rendicontazione di cui all'Allegato D.13.a del presente bando.

4. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) per i Progetti inquadrati come NON Aiuto, nell'ambito delle spese di personale di cui al precedente comma 2 lettera c):
  - i. i contratti di tirocinio e stage;
  - ii. le ore lavorate per attività diverse da quelle tecnico scientifiche e amministrative dell'Infrastruttura di Ricerca;
- b) le spese effettuate e/o fatturate all'Università beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, ove applicabile;
- c) le spese relative ad adeguamenti e ad obblighi di legge;
- d) gli oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- e) i dazi doganali;
- f) le spese di viaggio (trasferte e alloggio);
- g) le spese per manutenzione ordinaria di strumenti ed attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- h) le spese per l'acquisto di beni usati o ricondizionati;
- i) le spese in auto-fatturazione e lavori in economia;
- j) le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- k) in attuazione dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i. e con riferimento alla voce di spesa di cui alla lettera a) i. del precedente comma 2, le spese relative a produzione, trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili eccetto:

- i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
  - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;
  - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;
  - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- iii. gli investimenti in:
  - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e
  - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- l) le spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;
- m) le spese di trasporto o spedizione se non inserite nella fattura di acquisto delle voci di spesa di cui al precedente comma 2;
- n) le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a Euro 1.000,00 (mille/00), siano esse fatture di acconto e/o di saldo;
- o) spese sostenute mediante operazioni di leasing e/o noleggio.

5. Le spese rilevanti ai fini del rispetto del DNSH sono:

a) quelle relative a strumentazioni e apparecchiature di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo. Tali spese sono da ritenersi conformi al DNSH e pertanto ammissibili, qualora si verificano le seguenti condizioni:

- i. nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.<sup>4</sup>, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 49/2014) iscrizione del produttore (ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>);
- ii. nel caso di acquisto di accumulatori di energia elettrica, come definiti nell'art. 2 del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i., il produttore (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.) risulti iscritto al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (<https://www.registropile.it/>).

---

<sup>4</sup> Vedi nota 4.

b) quelle relative alle attività che producono rifiuti da costruzione e demolizione di cui al comma 2 lettera a) ii. del presente articolo; tali rifiuti devono essere avviati a corretto recupero o smaltimento, nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, attestata dalla presenza di almeno uno dei seguenti documenti previsti dall'art.193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo:

- i. formulario di identificazione rifiuti (FIR),
- ii. documento di trasporto (DDT).

Ai fini della conformità di cui sopra, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni sono oggetto di verifica in sede di controlli di cui all'articolo D.4 del presente bando; qualora fossero accertati inadempimenti, il Soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione di un importo pari allo 0,5% dell'Agevolazione erogata.

Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.

6. Il dettaglio relativo alle singole voci di spesa ammissibili nonché ai criteri ed alle regole per la rendicontazione viene trattato nell'Allegato D.13.a del presente bando.

## **C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

### ***C.1 Presentazione delle domande***

1. L'Università presenta la domanda di partecipazione al bando esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) a partire dalle ore 10.30 del 26 agosto 2025 sino alle ore 15.00 del 23 ottobre 2025.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti all'interno di un manuale appositamente predisposto, che è reso disponibile all'interno di Bandi e Servizi alla data di apertura del bando.

Prima di presentare la domanda di partecipazione al bando, le Università devono procedere con la profilazione e registrazione alla piattaforma Bandi e Servizi.

3. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda di partecipazione può essere effettuato esclusivamente dall'Università tramite:

- a) identità digitale SPID;
- b) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo.

4. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno della piattaforma Bandi e Servizi è a esclusiva cura e responsabilità di ciascuna Università.

5. Nella domanda, il soggetto richiedente, tra le altre informazioni richieste, deve indicare nell'apposita sezione del Sistema Informativo:

- a) i dati del soggetto a cui delegare gli adempimenti connessi alla presentazione della domanda di partecipazione al bando ed alla successiva gestione amministrativa del Progetto;

- b) i dati del referente operativo incaricato ad assistere in tutte le fasi di gestione del Progetto intrattenendo rapporti con gli uffici di Regione Lombardia e/o dei soggetti da essa delegati per conto del richiedente, potendo intervenire anche in riunioni istruttorie e/o operative;
- c) la scelta dell'inquadramento dell'Agevolazione richiesta ai sensi della disciplina degli Aiuti di Stato. In caso di Non Aiuto, si richiede la compilazione del Modulo per la verifica preliminare dei presupposti del requisito.

6. Al fine dell'inoltro online della domanda di partecipazione al bando, l'Università deve provvedere a inserire tutte le informazioni richieste online e caricare sulla piattaforma la seguente documentazione correttamente compilata:

- a) scheda tecnica di Progetto, secondo il fac-simile disponibile su Bandi e Servizi, comprensiva del Piano di sviluppo dell'Infrastruttura di Ricerca che illustri le modalità organizzative per assicurare:
  - i. l'accesso all'Infrastruttura di Ricerca aperto a più utenti, in modo trasparente e non discriminatorio;
  - ii. la gestione amministrativa unitaria delle attività svolte (ricerca, didattica, servizi, ecc.);
  - iii. il coordinamento scientifico delle attività;
  - iv. gli elementi abilitanti al Trasferimento Tecnologico e alla collaborazione con le imprese.

La scheda tecnica di Progetto deve essere sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del legale rappresentante (o procuratore) dell'Università. Il mancato caricamento del documento costituisce causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al bando;

- b) cronoprogramma dettagliato delle attività del Progetto, secondo il fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi. Il mancato caricamento elettronico del documento costituisce causa di inammissibilità della domanda;
- c) per le Università non statali, modulo antimafia scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in materia antimafia e completo dei documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti; la mancanza della documentazione, non sanata anche a seguito della richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.d, costituisce causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al bando;
- d) solo in caso di sottoscrizione della documentazione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'Università richiedente, copia della procura ai sensi di legge, di un documento d'identità e del codice fiscale del procuratore; la mancanza della documentazione, non sanata anche a seguito della richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.d, costituisce causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al bando;
- e) copia degli ultimi due bilanci approvati dell'Università; la mancanza o incompletezza della documentazione, non sanata anche a seguito della richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.d, determina l'attribuzione del relativo punteggio previsto al successivo articolo C.3.c. in base ai dati disponibili; l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello sufficiente comporta la non ammissione del Progetto come indicato all'art. C.3.c commi 3 e 6;
- f) eventuale documentazione comprovante il possesso di un sistema di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001) per l'attribuzione del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione dei Progetti di cui al successivo articolo C.3.c.; la mancanza o incompletezza della documentazione determina la mancata attribuzione del relativo punteggio di premialità;
- g) eventuale Piano di Uguaglianza di Genere (GEP) conforme alle direttive europee per l'annualità in corso al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando per l'attribuzione

del relativo criterio di premialità previsto nella griglia di valutazione dei Progetti di cui al successivo articolo C.3.c.; la mancanza o incompletezza della documentazione determina la mancata attribuzione del relativo punteggio di premialità;

- h) in caso di scelta di Non Aiuto, Modulo per la verifica preliminare dei presupposti del Requisito Non Aiuto, secondo il fac-simile disponibile su Bandi e Servizi, sottoscritti con firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata del legale rappresentante (o procuratore) dell'Università; la mancanza della documentazione, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.d, comporta d'ufficio l'inquadramento dell'Agevolazione in Aiuto GBER.

Nell'apposita sezione di Bandi e Servizi verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

7. Ciascuna Università può presentare fino a n. 3 (tre) domande di partecipazione al bando.

8. A seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, l'Università deve scaricare la domanda di partecipazione generata automaticamente dal sistema e ricaricarla.

Il mancato caricamento della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta costituisce causa di non ricevibilità.

In caso di sottoscrizione da parte del procuratore, i documenti di cui al comma 6 lett. a), comma 6 lett. h) e la domanda di partecipazione necessitano di sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata allegando copia della procura ai sensi di legge, di un documento d'identità e del codice fiscale del procuratore.

Qualora il legale rappresentante acceda con SPID/CNS/CIE e proceda direttamente alla compilazione, i documenti di cui al comma 6 lett. a), comma 6 lett. h) e la domanda di partecipazione non necessitano di sottoscrizione.

9. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

10. Per i soggetti diversi da enti pubblici, la domanda di partecipazione al bando deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. – o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, l'Università deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo Bandi e Servizi (articolo 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID. articolo 15 D.Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

11. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata all'Università via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

12. La domanda trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Finlombarda e Regione Lombardia non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

## **C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse**

1. L'Agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria (articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.) secondo le modalità specificate al successivo art. C.3 e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica.

## **C.3 Istruttoria**

### **C.3.a Modalità e tempi del procedimento**

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente bando prevede una fase di verifica di ammissibilità di cui al successivo articolo C.3.b svolta da Finlombarda e una fase di valutazione tecnica di cui all'articolo C.3.c a cura di un Nucleo di Valutazione, istituito da Finlombarda, che può essere supportato da esperti esterni.

2. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale e degli elenchi con le domande ammesse all'Agevolazione e finanziate, ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse, non ammesse all'Agevolazione, assunto entro un termine massimo di 150 (centocinquanta) giorni solari e consecutivi decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente articolo C.1 comma 1.

### **C.3.b Verifica di ammissibilità delle Domande**

1. L'istruttoria formale è finalizzata alla verifica di:

- a) correttezza della modalità di presentazione della domanda;
- b) completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal presente bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle Università richiedenti previsti dal bando.

2. In caso di esito negativo, il Responsabile del Procedimento della fase di "Selezione e concessione" dichiara con proprio provvedimento la non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo articolo C.3.c e provvede a darne comunicazione alle Università con preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/1990. In caso di esito positivo, la domanda è sottoposta a valutazione tecnica.

### **C.3.c Valutazione tecnica dei Progetti**

1. La valutazione tecnica, effettuata sulla base della scheda tecnica di Progetto presentata in domanda, si articola in due momenti sequenziali. Inizialmente viene verificata la coerenza del Progetto presentato rispetto ai criteri di ammissibilità dei Progetti di cui al precedente articolo B.2.a commi 2 e 4.

2. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente comma 1, il Progetto non viene ammesso alla successiva valutazione tecnica e pertanto non viene ammesso all'A agevolazione per mancato superamento delle verifiche preliminari.

3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma 1, si procede con la valutazione tecnica del Progetto sulla base dei seguenti criteri:

AMBITO	CRITERI	SOTTOCRITERI	Punteggio assegnabile	
Qualità dell'operazione (da 0 a 35 punti)	Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo (da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti)	-	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)	
			Insufficiente (4 punti)	
			<b>Sufficiente (6 punti)</b>	
			Buono (8 punti)	
			Eccellente (10 punti)	
	Adeguatezza dei tempi e costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)	Adeguatezza dei tempi previsti nella scheda Tecnica di Progetto (anche con riferimento alla capacità di assicurare la realizzabilità del Progetto) e adeguatezza dei relativi costi di realizzazione (da 0 a 10 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)	
			Insufficiente (4 punti)	
			Sufficiente (6 punti)	
			Buono (8 punti)	
			Eccellente (10 punti)	
	Potenzialità progettuale (da 0 a 15 punti)	Capacità dell'IR di generare networking a livello nazionale ed europeo (numero e natura delle collaborazioni/partnership attive o in fase di negoziazione con altre IR o di partecipazione a reti nazionali/europee/internazionali di IR), di valorizzare collaborazioni scientifiche già stabilite e nuove collaborazioni scientifiche (da 0 a 15 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)	
			Insufficiente (6 punti)	
Sufficiente (9 punti)				
Buono (12 punti)				
Eccellente (15 punti)				
Grado di innovazione dell'operazione (da 0 a 45 punti)	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti (da 0 a 15 punti)	Miglioramento delle capacità scientifiche dell'Università: accreditamento dell'IR a livello nazionale/europeo/internazionale; capacità di sviluppare soluzioni in ambito pre-commerciale e/o brevettuale; capacità attrattiva di nuovi ricercatori; capacità di attivazione di nuovi dottorati; ambiti scientifici e tecnologici che saranno impattati dall'intervento realizzato sull'IR (da 0 a 15 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)	
			Insufficiente (6 punti)	
			Sufficiente (9 punti)	
			Buono (12 punti)	
			Eccellente (15 punti)	
	Impatto potenziale sulla competitività delle PMI e sul sistema della ricerca (da 0 a 30 punti)	Ricadute attese e/o risultati a valle dell'intervento (ove applicabile, anche in termini di knowledge transfer, creazione di start-up, erogazione servizi qualificati in linea con la domanda delle PMI lombarde, ampiezza della platea dei potenziali utenti, ecc.) (da 0 a 15 punti)	Qualità tecnologica e/o upgrading tecnologico degli asset dell'IR rispetto allo stato dell'arte e capacità di generare nuova conoscenza (da 0 a 15 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
				Insufficiente (6 punti)
				Sufficiente (9 punti)
				Buono (12 punti)
				Eccellente (15 punti)
				Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
				Insufficiente (6 punti)
Sufficiente (9 punti)				
Buono (12 punti)				
Eccellente (15 punti)				

<b>Capacità dei proponenti</b> (da 0 a 20 punti)	<b>Capacità scientifico-gestionale dell'IR<sup>5</sup></b> (da 0 a 15 punti)	Qualità della struttura di gestione dell'IR (adeguatezza dell'organizzazione, qualificazione del management con particolare riferimento al responsabile gestionale) (da 0 a 5 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)
			Insufficiente (2 punti)
			Sufficiente (3 punti)
			Buono (4 punti)
			Eccellente (5 punti)
	<b>Capacità tecnico-scientifica del personale dell'IR</b> (qualifica, titoli, esperienza maturata) dei profili individuati anche con riferimento a quello del Coordinatore scientifico e degli addetti alle attività di ricerca anche rispetto alle potenzialità dell'IR e potenziale nell'affacciarsi a nuove frontiere scientifiche e tecnologiche (anche multidisciplinari) (da 0 a 10 punti)	Non valutabile sulla base dei contenuti proposti o gravemente insufficiente (0 punti)	Insufficiente (4 punti)
			Sufficiente (6 punti)
			Buono (8 punti)
			Eccellente (10 punti)
<b>Capacità economico-finanziaria</b> (0 o 5 punti con soglia minima pari a 5 punti)	Capacità economico-finanziaria del richiedente in termini di rapporto tra spese totali ammissibili di progetto di IR (SP) <sup>6</sup> e proventi (Pr) <sup>7</sup> dell'ultimo bilancio approvato:  SP/Pr ≤ 45% pari a 5 punti SP/Pr > 45% pari a 0 punti	SP/Ft > 45% (0 punti)	
		SP/Ft ≤ 45% (5 punti)	
<b>Totale punteggio massimo assegnabile al netto delle premialità</b>			<b>100 Punti</b>

<b>Premialità</b>	<b>SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:</b> il soggetto richiedente aderisce, al momento della presentazione della domanda, a sistemi di gestione ambientale e/o energetica e/o di processo (ad esempio registrazione EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001). Tale adesione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e attestata mediante la presentazione della documentazione comprovante il possesso del requisito, ossia la certificazione rilasciata da un ente accreditato.	2
	<b>RILEVANZA DELLA COMPONENTE FEMMINILE:</b> adozione di un Piano di Uguaglianza di Genere (GEP) conforme alle direttive europee per l'annualità in corso al momento della presentazione della domanda.	1
<b>Totale punti di premialità assegnabili</b>		<b>3</b>

<sup>5</sup> La valutazione della Capacità scientifico-gestionale dell'IR non è correlata alle eventuali spese di personale ammissibili in caso di inquadramento come Non Aiuto.

<sup>6</sup> Per spese totali ammissibili di progetto di IR (SP) si intende la sommatoria delle spese di Progetto inserite in domanda dall'Università richiedente e ritenute ammissibili nell'ambito alla valutazione tecnica.

<sup>7</sup> Per Proventi (PR) si intende la sommatoria delle seguenti voci di Conto Economico:

- proventi propri;
- proventi per attività di attività assistenziale;
- proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio;
- altri proventi e ricavi diversi.

Qualora i dati non fossero disponibili in tale forma, verranno considerate tutte le voci relativi ai ricavi tipici dell'Università al netto di contributi ricevuti, variazione delle rimanenze e incremento delle immobilizzazioni per lavori interni.

4. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti al netto delle premialità.
5. Il punteggio di premialità si aggiunge al punteggio di valutazione, ma non concorre al raggiungimento del punteggio minimo richiesto per l'ammissibilità di cui al successivo comma 6 lettera b).
6. Per essere ammissibili all'Agevolazione, i Progetti devono comunque conseguire:
- a) un punteggio sufficiente nei seguenti criteri e/o sotto-criteri:
    - i. "Coerenza degli obiettivi del progetto con gli obiettivi del Programma FESR e del bando attuativo": punteggio da 0 a 10 punti con soglia minima pari a 6 punti;
    - ii. "Capacità economico-finanziaria": punteggio 0 o 5 punti con soglia minima pari a 5 punti in conformità all'art. 73.2.d del Reg. (UE) 2021/1060;
  - b) un punteggio minimo complessivo nella valutazione pari a 60 punti al netto delle premialità.
7. I progetti ammissibili vengono collocati in una graduatoria in ordine decrescente in base al punteggio finale ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai criteri di valutazione e ai criteri di premialità.
8. In caso di parità di punteggio finale tra i Progetti, le domande vengono ordinate in graduatoria per punteggio complessivo (comprensivo delle premialità) secondo i seguenti ambiti dei criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:
- a) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Grado di innovazione dell'operazione";
  - b) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Qualità dell'operazione";
  - c) punteggio più elevato assegnato all'ambito di valutazione "Capacità dei proponenti";
  - d) ordine cronologico di presentazione delle domande.
9. Nell'ambito della valutazione tecnica delle domande, viene altresì:
- a) verificato il rispetto del Requisito Non Aiuto, ai sensi dell'art. B.1.c comma 2, sulla base del Modulo per la verifica dei presupposti del Requisito di Non Aiuto per i singoli Progetti e, in caso di esito negativo, si procede con l'attribuzione d'ufficio all'inquadramento Aiuto GBER;
  - b) valutata la coerenza delle spese di Progetto con eventuale revisione e decurtazione delle stesse in termini di rideterminazione degli importi e riduzione delle spese ammissibili e dell'Agevolazione concedibile finale. Qualora venisse riscontrato in fase di valutazione tecnica che l'importo delle spese ammissibili finali di Progetto sia inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), il Progetto non viene ammesso all'Agevolazione.
10. Una volta stilata la graduatoria in base ai criteri sopra elencati, si procede selezionando inizialmente il Progetto col punteggio più alto in graduatoria per ciascuna Università, ordinandoli secondo il punteggio ottenuto, in ordine decrescente, e concedendo l'Agevolazione in base alla disponibilità della dotazione.
- Qualora residuino risorse della dotazione finanziaria, anche a seguito di mancata accettazione (art. C.4.a) o di rinuncia (art. D.2.a), si procede a concedere l'agevolazione a ulteriori Progetti a partire da quello collocato più in alto in graduatoria indipendentemente dall'Università proponente a condizione che sia finanziabile integralmente.
11. La graduatoria finale e gli elenchi delle domande ammesse all'Agevolazione e finanziate e delle domande ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse di cui all'articolo C.3.e hanno una validità di 120 giorni consecutivi naturali dall'adozione del provvedimento di approvazione.

### **C.3.d Integrazione documentale**

1. Nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione tecnica delle domande, Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere alle Università richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non possono essere superiori a 15 giorni

solari dalla data della richiesta (in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.).

2. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta dell'Università entro il termine stabilito, in caso di documentazione richiesta a pena di inammissibilità di cui al precedente articolo C.1 comma 6, costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al bando.

### **C.3.e Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria**

1. Conclusa la fase di istruttoria, acquisito l'esito della valutazione del Nucleo di Valutazione, salvo diverse valutazioni motivate e/o approfondimenti istruttori, il Responsabile del Procedimento della fase di "Selezione e concessione" procede, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva e antimafia se applicabili, all'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale e degli elenchi con le domande ammesse all'Agevolazione e finanziate, ammissibili e non finanziate per esaurimento delle risorse, non ammesse all'Agevolazione. Il provvedimento è pubblicato nella sezione di Bandi e Servizi nonché sul sito istituzionale di Finlombarda [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it) e nella sezione del sito di Regione Lombardia dedicata alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027>.

2. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, Finlombarda notifica il provvedimento a ciascuna Università all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda nonché, per i Progetti ammessi e finanziati, l'entità dell'Agevolazione concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione della stessa.

3. In caso di presenza nella graduatoria finale di domande ammissibili e non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria, Regione Lombardia si riserva la possibilità di incrementare, con apposito provvedimento, le risorse come previsto nell'articolo A.5 del bando.

### **C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione**

#### **C.4.a Adempimenti post concessione**

1. L'Università beneficiaria procede all'accettazione dell'Agevolazione, pena la decadenza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'Agevolazione, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi.

In fase di accettazione, l'Università beneficiaria deve:

- a) indicare la data di avvio effettiva e la data prevista di conclusione del Progetto che, come previsto al precedente articolo B.2.b, deve comunque ricadere entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'Agevolazione;
- b) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) e al Progetto;
- c) indicare le modalità di richiesta di erogazione delle tranches di Agevolazione, i relativi importi e le annualità di trasmissione come previste ai sensi dell'articolo C.4.b, scegliendo tra le seguenti opzioni:

1. tre tranches di cui:

- i. prima tranche a titolo di anticipo fino ad un massimo del 40% dell'Agevolazione concessa (subordinatamente al rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo nel caso di Università non statali);

- ii. tranche intermedia fino ad un massimo del 70% dell'Agevolazione concessa a fronte di spese di pari importo effettivamente sostenute e della rendicontazione complessiva delle spese a supporto della relazione intermedia di Progetto in misura almeno pari al 40% delle spese complessive ammesse;
- iii. tranche a saldo, a conclusione del Progetto;

2. due tranche di cui:

- i. prima tranche a titolo di anticipo fino ad un massimo del 40% dell'Agevolazione concessa (subordinatamente al rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo nel caso di Università non statali);
- ii. tranche a saldo, a conclusione del Progetto;

3. due tranche a rendicontazione per stati di avanzamento:

- i. tranche intermedia fino ad un massimo del 70% dell'Agevolazione concessa a fronte di spese di pari importo effettivamente sostenute da parte dell'Università e della rendicontazione complessiva delle spese a supporto della relazione intermedia di Progetto in misura almeno pari al 40% delle spese complessive ammesse;
- ii. tranche a saldo, a conclusione del Progetto.

2. Qualora l'Università intenda richiedere l'erogazione della tranche dell'Agevolazione a titolo di anticipo deve in fase di accettazione dell'Agevolazione concessa:

- a) confermare la presenza di una Sede in Lombardia nella quale realizzare il Progetto o comunicare la Sede in Lombardia nella quale realizzare il Progetto se non l'avesse già precedentemente indicata al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- b) allegare la documentazione di cui all'art. C.4.b comma 1.

L'erogazione dell'anticipo dell'Agevolazione viene effettuata solo qualora l'Università rispetti il requisito della Sede sul territorio regionale di cui sopra.

#### **C.4.b Erogazione dell'Agevolazione**

##### Erogazione della tranche a titolo di anticipo

1. Qualora in sede di accettazione dell'Agevolazione concessa, l'Università abbia scelto di richiedere l'anticipo (come previsto all'articolo C.4.a. comma 1 lettere c.1 e c.2), la stessa attraverso la piattaforma Bandi e Servizi entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione dell'Agevolazione:

- a) trasmette la richiesta di erogazione della tranche dell'Agevolazione a titolo di anticipo sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) dell'Università;
- b) nel caso di Università non statale, allega il contratto di garanzia fidejussoria per l'importo dell'anticipo richiesto, redatto sulla base del facsimile reso disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi, e rilasciato da una banca, una compagnia di assicurazione o da un intermediario finanziario iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993 e s.m.i., alternativamente:
  - i. in originale, qualora sottoscritto digitalmente o elettronicamente dal contraente (l'Università beneficiaria) e dal garante da caricare sulla piattaforma Bandi e Servizi;
  - ii. in versione scansionata, qualora sottoscritto con firma olografa dal contraente e dal garante; l'originale dovrà essere consegnato direttamente o trasmesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda all'indirizzo: Direzione Credito, Responsabile pro tempore dell'Ufficio Stipula ed Erogazioni, Piazza Gae Aulenti, 1 - Torre B - Milano CAP 20124;
- c) allega nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione secondo quanto previsto alla precedente lettera b), documentazione attestante il rating della compagnia di

assicurazione medesima (con giudizio in ambito di “investment grade”) rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria prevista nel presente articolo, da un’agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l’ESMA;

- d) per le Università non statali e in caso di variazione delle informazioni trasmesse alla presentazione della domanda di partecipazione relativamente agli esponenti dell’Università beneficiaria, allega modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in materia di antimafia;
- e) allega il modulo di adeguata verifica del cliente, valido al momento dell’erogazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. accompagnato dalle copie dei documenti di identità e dei codici fiscali delle persone elencate nel predetto modulo.

2. Salvo gli obblighi di firma già indicati al precedente comma, la documentazione di cui al precedente comma lettera d) deve essere allegata e sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) di ciascuna Università.

3. Finlombarda effettua l’erogazione della tranche a titolo di anticipo all’Università beneficiaria previa verifica:

- a) della completezza, regolarità e conformità della documentazione prevista al precedente comma 1;
- b) dell’effettiva costituzione di una Sede in Lombardia, se non già precedentemente comunicata al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- c) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC valido al momento dell’erogazione;
- d) dell’esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;
- e) nel caso di Agevolazione concessa nell’ambito del Regolamento GBER, che l’Università beneficiaria non sia destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto “Impegno Deggendorf”);
- f) del modulo di adeguata verifica del cliente, valido al momento dell’erogazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.

4. Finlombarda provvede ad effettuare l’erogazione della tranche a titolo di anticipo entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1.

5. Qualora l’Università non richieda l’erogazione della tranche a titolo di anticipo entro le tempistiche massime indicate nel precedente comma 1, la stessa procede alla richiesta di erogazione della tranche intermedia e della tranche a saldo a conclusione del Progetto.

#### Erogazione tranche intermedia

6. L’Università trasmette entro 12 (dodici) mesi dalla data del provvedimento di concessione la richiesta di erogazione della tranche intermedia attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, corredata dalla rendicontazione del Progetto di cui al successivo articolo C.4.c. Finlombarda effettua l’erogazione della tranche intermedia entro 80 (ottanta) giorni dalla presentazione della richiesta previa verifica:

- a) della valutazione dell’avanzamento delle attività del Progetto descritte nella relazione intermedia redatta secondo il facsimile che viene messo a disposizione su Bandi e Servizi;
- b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione intermedia delle attività del Progetto in misura almeno pari al 40% delle spese complessive ammesse ed effettuata:
  - i. a costi reali per gli investimenti materiali e immateriali di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lett. a) e b);

- ii. in caso di NON Aiuto;
    - a costi standard per la categoria di spesa di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lett. c) (spese di personale);
    - a forfait per la categoria di spesa di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lett. d) (costi indiretti);
  - c) dell'effettiva costituzione di una Sede in Lombardia, se non già precedentemente comunicata al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando;
  - d) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC valido al momento dell'erogazione;
  - e) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;
  - f) nel caso di Agevolazione concessa nell'ambito del Regolamento GBER, che l'Università beneficiaria non sia destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf").
  - g) del modulo di adeguata verifica del cliente, valido al momento dell'erogazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i..
7. La tranche intermedia viene erogata a fronte dell'avvenuta validazione della spesa complessiva di Progetto pari ad almeno il 40% e fino ad un massimo del 70% dell'importo dell'Agevolazione concessa; nel caso in cui l'Università abbia beneficiato dell'anticipo, viene erogata la differenza tra l'importo dell'Agevolazione erogabile calcolata sulla base delle spese rendicontate e validate e l'importo dell'anticipo già erogato.
8. Qualora l'Università abbia scelto in fase di accettazione di non richiedere l'erogazione della tranche intermedia, deve comunque presentare attraverso la piattaforma Bandi e Servizi entro 12 (dodici) mesi dalla data del provvedimento di concessione, una relazione intermedia di Progetto di cui al successivo articolo C.4.c, e compilare nella piattaforma Bandi e Servizi le informazioni previste dal bando per il monitoraggio della S3.

#### Erogazione tranche a saldo

9. L'Università beneficiaria presenta la richiesta di erogazione del saldo, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, entro il termine previsto al successivo articolo C.4.c comma 7, corredata dalla rendicontazione del Progetto di cui al successivo articolo C.4.c comma 5.
- Finlombarda effettua l'erogazione entro 80 (ottanta) giorni dalla richiesta previa verifica:
- a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale del Progetto redatta in base al modello messo a disposizione in Bandi e Servizi;
  - b) in caso di Agevolazione che non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, del rispetto del Requisito di Non Aiuto di cui al precedente art. B.1.c comma 1 lett. a) e secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;
  - c) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale del Progetto effettuata:
    - i. a costi reali per gli investimenti materiali e immateriali di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lett. a) e b);
    - ii. in caso di NON Aiuto;
      - a costi standard per la categoria di spesa di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lett. c) (spese di personale);
      - a forfait per la categoria di spesa di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lett. d) (costi indiretti);

- d) della realizzazione finale del Progetto per un importo validato non inferiore al 60% delle spese complessive ammesse in concessione o approvate a seguito di variazione del Progetto di cui all'art. D.3 (anche qualora la spesa validata a seguito di verifica della rendicontazione risulti inferiore a euro 500.000,00);
- e) della regolarità dei versamenti contributivi a mezzo DURC valido al momento dell'erogazione;
- f) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia, ove applicabile;
- g) nel caso di Agevolazione concessa nell'ambito del Regolamento GBER, che l'Università beneficiaria non sia destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che tale aiuto non sia stato ancora rimborsato (cosiddetto "Impegno Deggendorf").
- h) del modulo di adeguata verifica del cliente, valido al momento dell'erogazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i..

10. L'erogazione della tranche a saldo viene effettuata da Finlombarda in base alle spese validate nel rispetto delle intensità delle Agevolazioni previste all'articolo B.1.b; nel caso in cui l'Università abbia beneficiato di precedenti tranche di erogazione, viene erogata la differenza tra l'importo dell'Agevolazione, calcolato sulla base delle spese rendicontate e validate, e l'importo già erogato nelle tranche precedenti fino a concorrenza dell'importo dell'Agevolazione concessa o rideterminata.

11. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione dell'anticipo e delle tranche intermedia e a saldo fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta da parte dell'Università beneficiaria. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti, ad eccezione dell'adeguata verifica del cliente poiché, in assenza del modulo debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, l'erogazione a saldo dell'Agevolazione viene sospesa.

12. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Finlombarda, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015).

In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (come previsto all'articolo 31 commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013).

13. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza totale dall'Agevolazione concessa.

#### **C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione**

1. La richiesta di erogazione della tranche intermedia (qualora richiesta) e della tranche a saldo dell'Agevolazione deve essere presentata dall'Università esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi utilizzando la modulistica e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato D.13.a.

2. Qualora l'Università in fase di accettazione abbia optato per l'erogazione della tranche intermedia, l'Università è tenuta a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, la seguente documentazione:

- a) una relazione intermedia, secondo il fac-simile reso disponibile su Bandi e Servizi, sullo stato di avanzamento del Progetto, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) dell'Università;

- b) i dati relativi all'aggiornamento delle informazioni necessarie per il monitoraggio della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) con riferimento al Progetto;
- c) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, relative alle categorie di spese ammissibili di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lett. a) e b), a supporto della relazione intermedia;
- d) per le spese di personale dei Progetti inquadrati come NON Aiuto, timesheet attestanti le ore effettivamente lavorate per il Progetto, sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) dell'Università e mediante firma olografa dal soggetto a cui si riferisce il timesheet stesso;
- e) per le Università beneficiarie non statali e in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti dell'Università beneficiaria, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..
- f) il modulo di adeguata verifica del cliente, valido al momento dell'erogazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. accompagnato dalle copie dei documenti di identità e dei codici fiscali delle persone elencate nel predetto modulo.

3. Per completare la richiesta di erogazione della tranche intermedia, l'Università deve scaricare l'apposito modulo generato automaticamente da Bandi e Servizi, sottoscriverlo mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) dell'Università e ricaricarlo nell'apposita sezione del Sistema Informativo.

4. La richiesta, corredata dalla documentazione di cui al comma 2, deve essere presentata dall'Università entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione.

La trasmissione della relazione intermedia e delle informazioni aggiornate per il monitoraggio della S3 di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) è obbligatoria anche in assenza di richiesta di erogazione della tranche intermedia, entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione.

5. Con riferimento alla richiesta di erogazione della tranche a saldo, l'Università è tenuta a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, la seguente documentazione:

- a) una relazione finale contenente i risultati del Progetto realizzato sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) dell'Università;
- b) in caso di Agevolazione che non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, il modulo per la verifica del rispetto del Requisito di Non Aiuto di cui al precedente art. B.1.c comma 1 lett. a) e secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3;
- c) i dati e le informazioni aggiornate per il monitoraggio della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) con riferimento al Progetto;
- d) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, relative alle categorie di spese ammissibili di cui al precedente articolo B.3 comma 2 lett. a) e b), a supporto della relazione finale;
- e) per le spese di personale dei Progetti inquadrati come NON Aiuto, timesheet attestanti le ore effettivamente lavorate per la realizzazione delle attività rendicontate relative al Progetto, sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante

(o procuratore) di ciascuna Università e mediante firma olografa dal soggetto a cui si riferisce il timesheet stesso;

- f) idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate al successivo articolo D.1.c;
- g) per le Università non statali beneficiarie, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando, o in sede di richiesta delle precedenti tranche, relativamente agli esponenti dell'Università beneficiaria, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- h) il modulo di adeguata verifica del cliente, valido al momento dell'erogazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. accompagnato dalle copie dei documenti di identità e dei codici fiscali delle persone elencate nel predetto modulo;
- i) scheda di sintesi dei risultati del Progetto da pubblicare sulla pagina del sito di Regione Lombardia dedicato al bando "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico" e sulla piattaforma regionale Open Innovation ([www.openinnovation.regione.lombardia.it](http://www.openinnovation.regione.lombardia.it)).

6. Per completare la richiesta di erogazione della tranche a saldo, l'Università deve scaricare l'apposito modulo generato automaticamente da Bandi e Servizi, sottoscriverlo mediante apposizione di firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte del legale rappresentante (o procuratore) dell'Università e ricaricarlo nell'apposita sezione del Sistema Informativo.

7. La richiesta di erogazione della tranche a saldo, corredata dalla suddetta documentazione, deve essere presentata perentoriamente entro un termine di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi dal Termine di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2.b, pena la decadenza dall'Agevolazione concessa.

8. A chiusura della fase di rendicontazione finale, l'Università può compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'Agevolazione e sulle caratteristiche del Progetto realizzato (questionario di *customer satisfaction*) disponibile sul Sistema Informativo.

9. Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere all'Università i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., che comunque non possono essere superiori a 15 giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti, ad eccezione della verifica di cui al precedente comma 5 lett. g). In assenza del modulo di adeguata verifica del cliente debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, viene sospesa l'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione.

10. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00, l'Università non statale beneficiaria deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere a Finlombarda di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza dell'Università dall'Agevolazione concessa.

11. In ogni caso, ai fini degli obblighi di controllo e ispezione di cui al successivo articolo D.4, tutte le spese ammissibili devono:

- a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali (ad eccezione delle tipologie di spese riconducibili al personale e ai costi indiretti di cui all'articolo B.3 comma 2 lett. c) e d) in caso di Progetti inquadrati come NON Aiuto) conservati dai Soggetti beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul PR FESR 2021-

2027 di Regione Lombardia bando “Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico” e riportare il Codice Unico di Progetto generato e comunicato da Finlombarda in fase di concessione dell’Agevolazione; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all’oggetto della fattura stessa;

- b) derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (a titolo esemplificativo contratti, ordini confermati, ordini di servizio, lettere d’incarico, ecc.) da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o della fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- c) essere effettivamente sostenute dalla singola Università e relative ad attività svolte a partire dal giorno successivo alla data di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi dell’articolo B.2.b, tenendo conto di eventuali proroghe concesse;
- d) essere riconducibili alla/e Sede/i localizzata in Lombardia dichiarata/e quale sede di realizzazione del Progetto, salvo le specifiche inerenti al lavoro agile di cui al precedente articolo B.3 comma 3 lettera c);
- e) essere pertinenti e connessi alle attività del Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 e presentate secondo le indicazioni contenute nell’Allegato D.13.a.

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto, ai sensi dell’articolo 74 comma 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i..

12. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite modalità idonee, quali, a titolo esemplificativo bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente.

#### **C.4.d Rideterminazione delle Agevolazioni**

1. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare dell’Agevolazione concessa per singola Università.

2. Qualora, in sede di verifica della rendicontazione finale, la spesa ammessa e validata per ciascun Progetto risulti inferiore alla spesa ammessa in concessione o approvata a seguito di richiesta di variazione di cui al successivo articolo D.3, si procede alla rideterminazione proporzionale dell’Agevolazione in coerenza con quanto disposto al precedente articolo B.1.b. purché sia rispettata la percentuale minima di realizzazione del 60% delle spese complessive ammesse in concessione o approvate a seguito di variazione del Progetto.

Qualora l’Agevolazione erogata ai sensi del precedente articolo C.4.b risulti di importo superiore all’Agevolazione rideterminata con provvedimento regionale, si procede al recupero delle somme conformemente a quanto disposto al successivo articolo D.2.c.

3. Ogni eventuale rideterminazione dell’Agevolazione concessa a seguito della verifica della rendicontazione finale viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento della fase di “Verifica documentale e di liquidazione della spesa”.

## **D. DISPOSIZIONI FINALI**

### ***D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari***

#### **D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari**

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, sono altresì previsti i seguenti obblighi:

- a) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione di spesa;
- b) non alienare, cedere o distrarre i beni acquisiti con l'Agevolazione prima del termine dei 5 anni successivi alla concessione come previsto dall'articolo 9 comma 3 del D.Lgs n. 123 del 31 marzo 1998;
- c) rispettare il principio di stabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.: nel caso di infrastrutture, condizione vincolante è che non abbia luogo nel quinquennio successivo all'erogazione del saldo:
  - a. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
  - b. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- d) accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia, Finlombarda e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- e) avere la/e Sede/i oggetto del Progetto in Lombardia al momento della presentazione della domanda di partecipazione o entro la data di accettazione dell'Agevolazione (in caso di richiesta di anticipo) o entro la data di richiesta della prima erogazione (tranche intermedia o tranche a saldo);
- f) presentare, ove applicabile, garanzie idonee ai fini dell'erogazione dell'anticipo concesso ai sensi dell'articolo C.4.b comma 1 lettera b);
- g) rispettare la normativa in materia di antimafia per le Università non statali, ove applicabile;
- h) trasmettere la documentazione prevista ai fini dell'accettazione dell'Agevolazione concessa entro i termini stabiliti all'articolo C.4.a;
- i) trasmettere la richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione entro i termini stabiliti all'articolo C.4.c comma 7;
- j) assicurare che le attività siano realizzate in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
- k) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 60% delle spese complessive ammesse in concessione o approvate a seguito di variazione del Progetto nella/e Sede/i lombarda/e dichiarata/e ai sensi dell'articolo B.2.a comma 2 lett. b), salvo le disposizioni previste al precedente articolo B.3 relativamente al lavoro agile;
- l) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i. e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire a Finlombarda le verifiche previste dalla predetta normativa.

#### **D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari**

1. Ciascuna Università, per mezzo della piattaforma Bandi e Servizi, si impegna altresì a:

- a) segnalare tempestivamente a Finlombarda nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3:
  - i. le eventuali variazioni di Progetto (attività progettuali, spese ammesse, termine di realizzazione differito con proroga);
  - ii. le eventuali modifiche anagrafiche intervenute successivamente alla presentazione della domanda;
- b) comunicare, qualora richiesto da Finlombarda e/o da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Finlombarda e da Regione Lombardia;
- c) compilare non appena trasmessa la richiesta di erogazione del saldo, un questionario di *customer satisfaction* sulle procedure di accesso all'Agevolazione e sulle caratteristiche del Progetto realizzato;
- d) fornire una scheda di sintesi del Progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia (<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027>) e sulla piattaforma regionale Open Innovation ([www.openinnovation.regione.lombardia.it](http://www.openinnovation.regione.lombardia.it));
- e) trasmettere una relazione intermedia di Progetto, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante (o procuratore) dell'Università entro e non oltre 12 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione;
- f) fornire i dati relativi alle informazioni necessarie per il monitoraggio della Strategia di Specializzazione intelligente (S3) con riferimento alle attività del Progetto in fase di accettazione (art. C.4.a) e di rendicontazione (art.C.4.c).

#### **D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa**

1. Ciascuna Università beneficiaria è tenuta ad evidenziare che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. articoli 46, 47, 50 e Allegato IX.
2. Nello specifico, ciascuna Università beneficiaria deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione:
  - a) fornendo, sul proprio sito web, una breve descrizione del Progetto compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
  - b) apponendo, sui documenti e sui materiali di comunicazione, l'emblema dell'Unione Europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, l'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili al sito <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027/comunicare-il-programma-3>.
  - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione Europea conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni sostenute dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale il cui costo totale supera Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
  - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lett. c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sul Progetto che evidenzino il sostegno ricevuto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

3. Ciascuna Università beneficiaria deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione di cui al precedente articolo C.4.c.

4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail [comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it](mailto:comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it).

## **D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari**

### **D.2.a Rinuncia**

1. L'Università richiedente ha facoltà di ritirare la domanda sino al provvedimento di approvazione della graduatoria e di concessione dell'Agevolazione.

Successivamente alla concessione dell'Agevolazione, l'Università beneficiaria ha facoltà di comunicare la rinuncia all'Agevolazione concessa.

2. Per comunicare il ritiro o la rinuncia, l'Università richiedente o beneficiaria deve utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi <mailto:> o, in caso di inaccessibilità della piattaforma, inviare una PEC all'indirizzo del Responsabile del Procedimento della fase di "Selezione e concessione": [crediti@pec.finlombarda.it](mailto:crediti@pec.finlombarda.it).

3. In caso di Agevolazione già concessa, Finlombarda prende atto della rinuncia adottando, per l'effetto, provvedimento di decadenza dell'Università dall'Agevolazione concessa ai sensi del successivo articolo D.2.b.

4. A seguito di rinuncia, l'Università deve restituire eventuali quote di Agevolazione già percepite ai sensi del successivo articolo D.2.c.

5. Nel caso in cui l'Università rinunci a terminare il Progetto a seguito di fallimento non fraudolento ma ne abbia già realizzato una parte, il Responsabile del Procedimento della fase di "Selezione e concessione" può valutare il mantenimento dell'Agevolazione - limitatamente a quanto effettivamente realizzato - su richiesta dell'Università beneficiaria a fronte di una relazione che ne evidenzia le motivazioni.

### **D.2.b Decadenza**

1. Finlombarda o il Responsabile d'Asse 1 del PR FESR 2021-2027 della Direzione Università Ricerca Innovazione di Regione Lombardia secondo le proprie competenze, emanano un apposito provvedimento di decadenza dell'Università beneficiaria dall'Agevolazione concessa nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1;
- b) rinuncia all'Agevolazione ai sensi del precedente all'articolo D.2.a;
- c) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'Università beneficiaria in fase di presentazione della domanda, di accettazione dell'Agevolazione e di richiesta di erogazione delle diverse tranche che facciano venire meno i rispettivi requisiti previsti dal bando;
- d) Progetto realizzato non coerente, nel contenuto e nei risultati conseguiti, rispetto al Progetto approvato ed alle dichiarazioni rese;
- e) assenza del possesso della Sede in Lombardia al momento dell'accettazione (in caso di richiesta di anticipo) o di erogazione della prima tranche a rendicontazione (in caso di non richiesta di anticipo);
- f) in caso di Agevolazione inquadrata come Non Aiuto, mancato rispetto del Requisito di Non Aiuto di cui all'art. B.1.c comma 1 lett. a), secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 verificato

- i. in sede di erogazione del saldo dell'Agevolazione, dalla data di presentazione della domanda di partecipazione sino al termine dell'esercizio contabile precedente a quello nel quale cade il Termine di realizzazione del Progetto;
- ii. in sede di controlli di cui al successivo articolo D.4, relativamente all'esercizio contabile nel quale cade il Termine di realizzazione del Progetto e fino ai 4 (quattro) esercizi contabili successivi.

### **D.2.c Recupero delle somme erogate**

1. Finlombarda, in caso di decadenza totale o parziale dall'Agevolazione concessa, non liquida l'Agevolazione oppure, se le somme sono già state erogate, adotta azioni di recupero delle somme indebitamente percepite.
2. Nei casi di dichiarazione di decadenza dall'Agevolazione, nel caso in cui le somme siano già state erogate, esperiti i tentativi di recupero da parte di Finlombarda, Regione Lombardia attiva le successive azioni di recupero, eventualmente anche tramite compensazione, delle somme indebitamente percepite.
3. A fronte dell'intervenuta decadenza dall'Agevolazione concessa, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del Procedimento, dovranno essere incrementati degli interessi, come previsto dall'articolo 9 comma 4, del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.
4. Le Agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 comma 5 del D. Lgs. n. 123/98 e s.m.i..

### **D.3 Variazioni e proroghe dei termini**

1. Successivamente al provvedimento di concessione dell'Agevolazione, l'Università beneficiaria ha facoltà di presentare, tramite la piattaforma Bandi e Servizi, richieste o comunicazioni di variazione sopravvenute inerenti il Progetto ammesso.
2. Le richieste di variazioni del Progetto devono essere presentate al Responsabile del Procedimento della fase di "Selezione e concessione" per la necessaria autorizzazione con le modalità riportate nei commi successivi e possono riguardare:
  - a) le attività del Progetto, a condizione che non comportino una modifica degli obiettivi e dei risultati attesi;
  - b) le spese del Progetto ammesso all'Agevolazione;
  - c) i tempi di realizzazione del Progetto ai sensi dell'articolo B.2.b, solo qualora gli stessi superino il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'Agevolazione.
3. Tutte le richieste di variazione di Progetto di cui al precedente comma 2 devono essere accompagnate da una relazione che ne comprovi la necessità ed essere presentate durante l'esecuzione del Progetto ed entro 90 (novanta) giorni prima del Termine per la sua realizzazione indicato in fase di Accettazione (art. C.4.a) o a seguito di proroga.
4. Le autorizzazioni alle variazioni delle spese del Progetto devono essere richieste qualora si verifichi una diminuzione delle spese complessive del Progetto pari o superiore al 20% e inferiore al 40% del totale complessivo ammesso. Tali diminuzioni dell'investimento complessivo del Progetto, comportano la rideterminazione proporzionale dell'Agevolazione concessa.

Se la variazione di una voce di spesa del Progetto comporta un aumento dell'investimento complessivo del Progetto, ciò non determina in alcun caso un incremento dell'Agevolazione concessa.

Sono esentate da autorizzazione le diminuzioni delle spese ammesse complessive del Progetto inferiori alla soglia del 20%: queste dovranno essere compiutamente descritte nella relazione finale

come scostamenti avvenuti in fase di realizzazione e comporteranno la rideterminazione dell'Agevolazione concessa.

A seguito dell'autorizzazione della variazione da parte del Responsabile del Procedimento della fase di "Selezione e concessione" lo stesso procede alla rideterminazione dell'Agevolazione concessa in misura proporzionale.

5. L'istruttoria delle richieste di variazione del Progetto è finalizzata a verificare che le variazioni apportate al Progetto medesimo consentano il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del Progetto approvato e dei requisiti previsti in bando.

6. La variazione di spesa di cui al precedente comma 2 lett. b) può essere accolta dal Responsabile del Procedimento della fase di "Selezione e concessione", con apposito provvedimento entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla richiesta.

Le variazioni delle attività e dei tempi di realizzazione di cui al precedente comma 2 lett. a) e c) che non comportino una variazione delle spese ammesse di Progetto vengono autorizzate – anche tenuto conto di quanto riportato nella Relazione intermedia - dal Responsabile del Procedimento della fase di "Selezione e concessione" tramite posta elettronica certificata entro 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta.

7. Le variazioni anagrafiche di cui al precedente comma, che si dovessero verificare prima dell'erogazione della tranche a saldo dell'Agevolazione, devono essere tempestivamente comunicate sulla piattaforma Bandi e Servizi al loro verificarsi, ma non sono soggette ad autorizzazione, salvo facciano venire meno i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo A.3 (fatto salvo il requisito dell'Impresa in difficoltà) del bando.

A titolo di esempio, sono considerate modifiche anagrafiche le modifiche di dati che non comportino la modifica del codice fiscale, quali a titolo esemplificativo la denominazione del soggetto beneficiario, il legale rappresentante, la sede legale e/o la Sede nella quale realizzare il Progetto (comunque sempre in Lombardia), la PEC, le coordinate bancarie, ecc.

In ogni caso, rimane salvo l'obbligo in capo al soggetto beneficiario che abbia comunicato modifiche dell'anagrafica e modifiche societarie, di aggiornare il proprio profilo sulla piattaforma Bandi e Servizi.

8. Nel corso della verifica documentale, Finlombarda si riserva la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari, fissando il termine per la risposta, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. In assenza di risposte nei termini sopraindicati, la verifica della documentazione sarà conclusa sulla base dei documenti agli atti.

9. Nel caso di variazioni di cui ai commi precedenti che necessitano di un'autorizzazione da parte di Finlombarda, i termini per la richiesta della tranche intermedia o della tranche a saldo dell'Agevolazione (di cui al precedente articolo C.4.c) si intendono sospesi sino alla data di notifica dell'autorizzazione o rigetto della variazione all'Università beneficiaria.

#### ***D.4 Ispezioni e controlli***

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando, il rispetto del Requisito di Non Aiuto nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) e delle informazioni prodotte.

### **D.5 Monitoraggio dei risultati**

1. Le Università beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Finlombarda e/o da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

2. Le Università beneficiarie sono tenute altresì a fornire, tramite Sistema Informativo, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, in fase di accettazione, di richiesta di erogazione della tranche intermedia e di saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati alla misura, gli indicatori sono i seguenti:

*indicatori di output:*

- RCO01 - Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie);
- RCO02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni;
- RCO08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione (indicatore aggiuntivo);

*indicatore di risultato:*

- RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari).

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32 co. 2 bis lettera g della L.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le informazioni sono raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizza in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### **D.6 Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile d'Azione è individuato nel Dirigente *pro tempore* della U.O Affari Legislativi, Programmazione e Governance della Ricerca della Direzione Generale Università Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia.

2. Il Responsabile del procedimento della fase di "Selezione e concessione" è la dottoressa Francesca di Nuzzo della Direzione Credito di Finlombarda.

3. Il Responsabile del procedimento della fase di "Verifica documentale e di liquidazione della spesa" è il dottor Riccardo Losego dell'Ufficio Stipula ed Erogazioni di Finlombarda.

4. Il Responsabile per le attività di "Controllo e verifiche in loco" è il Dirigente *pro tempore* della Struttura Responsabile Assistenza tecnica, Controlli e Gestione delle fasi di spesa Asse I FESR della Direzione Generale Università Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia.

5. Il Responsabile del Procedimento per le scadenze totali o parziali successive all'esito delle attività di "Controllo e verifiche in loco" è individuato nel Responsabile d'Asse 1 del PR FESR 2021-2027 della Direzione Generale Università Ricerca Innovazione.

### **D.7 Trattamento dati personali**

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 679/2016 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Allegato D.13.c "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

## D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandiregione.lombardia.it>), sul sito di Finlombarda ([www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it)), sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfesr2021-2027>, nonché sulla piattaforma Open Innovation (<http://www.openinnovation.regione.lombardia.it>).

2. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

- [www.openinnovation.regione.lombardia.it](http://www.openinnovation.regione.lombardia.it) sezione dedicata al bando “Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico” per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando ed alla fase di istruttoria ai fini dell’ammissione;
- [infrastrutturericerca@finlombarda.it](mailto:infrastrutturericerca@finlombarda.it) per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell’Agevolazione.

3. Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it) o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 20.00, esclusi i festivi.

4. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della Legge regionale 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda altresì alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Bando “Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico”
DI COSA SI TRATTA	La misura finanzia gli investimenti per l’ammodernamento e la creazione di Infrastrutture di Ricerca del sistema universitario in Lombardia aperte alle imprese per stimolare il Trasferimento Tecnologico, promuovendo e consolidando la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, in particolare PMI.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Le 15 Università statali e non statali con sede legale in Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 50.000.000,00 (eventualmente incrementabile qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse con apposito provvedimento)
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	L’Agevolazione viene concessa nella forma di contributo a fondo perduto ed erogata nel rispetto delle seguenti percentuali di intensità di aiuto massime: <ul style="list-style-type: none"><li>- 80% delle spese ammesse nel caso di inquadramento come Non Aiuto alle condizioni di cui all’art. B.1.c per un importo massimo per singolo Progetto pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);</li><li>- 50% delle spese ammesse nei casi di applicazione dell’art. 26 del Regolamento GBER per un importo massimo per singolo Progetto pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).</li></ul>
REGIME DI AIUTO DI STATO	L’Agevolazione è concessa ed erogata alternativamente come: <ul style="list-style-type: none"><li>a) agevolazione che non rileva ai fini della disciplina degli aiuti di Stato (Non Aiuto), ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2022) 7388 final sulla “Disciplina degli aiuti di</li></ul>

	<p>Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, per le Infrastrutture di Ricerca ammesse all’Agevolazione che svolgono attività economica nella misura massima del 20% della capacità annua complessiva dell’Infrastruttura medesima (di seguito il “Requisito di Non Aiuto”). Il rispetto del Requisito di Non Aiuto viene verificato secondo le modalità indicate all’articolo B.1.c comma 2 del bando;</p> <p>b) come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno (Aiuto GBER) in applicazione del Regolamento GBER ai sensi degli artt. da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nonché ai sensi dell’art. 26 per le Infrastrutture di Ricerca che svolgono attività economica in misura superiore al 20% della propria capacità annua complessiva.</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La tipologia di procedura utilizzata è “valutativa a graduatoria” ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.</p> <p>Le domande sono oggetto prima di verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità e successivamente di valutazione tecnica.</p> <p>I progetti ammissibili vengono collocati in una graduatoria in ordine decrescente in base al punteggio finale ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai criteri di valutazione e ai criteri di premialità.</p> <p>Una volta stilata la graduatoria in base ai criteri sopra elencati, si procede selezionando inizialmente il Progetto col punteggio più alto in graduatoria per ciascuna Università, ordinandoli secondo il punteggio ottenuto, in ordine decrescente, e concedendo l’Agevolazione in base alla disponibilità della dotazione.</p> <p>Qualora la dotazione finanziaria ancora disponibile, anche a seguito di mancata accettazione o di rinuncia, consenta di finanziare integralmente ulteriori progetti, sono ammessi al finanziamento i progetti secondo l’ordine della graduatoria indipendentemente dall’Università proponente.</p>
DATA APERTURA E CHIUSURA	Dalle ore 10.30 del 26 agosto 2025 sino alle ore 15.00 del 23 ottobre 2025
COME PARTECIPARE	<p>La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata dall’Università, previa profilazione e registrazione, pena la non ricevibilità, obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all’indirizzo <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a>.</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l’ora di invio informatico al protocollo della domanda di partecipazione al bando tramite Bandi e Servizi.</p>
CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull’utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail <a href="mailto:bandi@regione.lombardia.it">bandi@regione.lombardia.it</a> o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00.</p>

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta a:

- [www.openinnovation.regione.lombardia.it](http://www.openinnovation.regione.lombardia.it) nella sezione dedicata al bando per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al bando ed alla fase di istruttoria ai fini dell'ammissione;
- [infrastrutturericerca@finlombarda.it](mailto:infrastrutturericerca@finlombarda.it) per quesiti attinenti alle fasi successive alla concessione dell'Agevolazione.

(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

### **D.9 Diritto di accesso agli atti**

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

La richiesta di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi può essere presentata da tutti i soggetti privati (cittadini, imprese, etc.), compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (a titolo esemplificativo associazioni e comitati portatori di interessi diffusi), che dimostrino di avere un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (articolo 22 ss. della Legge n. 241/1990).

2. La richiesta di accesso agli atti va presentata a Finlombarda con le seguenti modalità:

- via posta all'indirizzo: Finlombarda S.p.A.- Piazza Gae Aulenti, 1 Torre B - 20124 Milano, c.a. Responsabile del procedimento;
- via fax al numero: +39.02.607.444.25, c.a. Responsabile del procedimento;
- tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: [accessocivico@pec.finlombarda.it](mailto:accessocivico@pec.finlombarda.it)

3. Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con comunicazione motivata e protocollata dell'esito trasmesso al richiedente e agli eventuali controinteressati entro 30 giorni dall'istanza. Tali termini sono sospesi, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni, nel caso di comunicazione della richiesta a eventuali controinteressati.

4. La decisione sulla richiesta può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

### **D.10 Clausola Antitruffa**

1. Regione Lombardia e Finlombarda non autorizzano alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

### **D.11 Definizioni e glossario**

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) "**Agevolazione**": l'agevolazione concessa ed erogata ai sensi del presente bando che consiste in un contributo a fondo perduto;
- b) "**Avvio del Progetto**": la data del primo titolo di spesa emesso nei confronti dell'Università beneficiaria (es. fattura o documento contabile equivalente e/o contratto) inerente la realizzazione

del Progetto conformemente alla definizione di “avvio dei lavori” prevista all’articolo 2 comma 23 del Regolamento (UE) n. 651/14 e s.m.i. con il quale si intende la data di inizio dei lavori di adeguamento dell’infrastruttura oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento (a titolo esemplificativo: ordine d’acquisto, contratto, documento di consegna, per il personale la prima ora di lavoro effettiva svolta dal personale assegnato al Progetto come risultante dai timesheet compilati e caricati a sistema in fase di rendicontazione di cui al successivo art. C.4.c), a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non sono considerati come avvio dei lavori le attività preparatorie quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità. In ogni caso la data di avvio del Progetto deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando come previsto dal precedente articolo B.2.a comma 2 lett. d);

- c) **“Bandi e Servizi”** o “Sistema Informativo”: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all’indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it);
- d) **“DNSH”**: acronimo di “Do No Significant Harm” (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i., il quale sottolinea che “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi e del principio “non arrecare un danno significativo”: nella fattispecie le indicazioni relative ai criteri DNSH e alla valutazioni sono contenuti per ciascuna azione del PR FESR 2021-2027 nel Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 medesimo;
- e) **“Finlombarda o Organismo Intermedio”**: Finlombarda S.p.A. ([www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it)), la società finanziaria del sistema regionale a cui è stata delegata la funzione di Organismo Intermedio da Regione Lombardia per la misura oggetto del presente bando, ai sensi della Convenzione sottoscritta da Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. in data 4 dicembre 2024 in attuazione della D.G.R. n. 4262 del 30 aprile 2025;
- f) **“Impresa in difficoltà”**: l’impresa che, ai sensi dell’articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., “soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
  - i. *nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b) del GBER, e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE34 e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;*
  - ii. *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società*

*in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*

- iii. *qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
  - iv. *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
  - v. *nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*
    - *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e*
    - *il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0";*
- g) **"Infrastrutture di Ricerca o IR"**: infrastrutture caratterizzate da una gestione amministrativa unitaria delle attività svolte (ricerca, didattica, servizi, ecc.) e che, ai sensi dell'articolo 2 punto 91 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., sono definite come *"gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)";*
- h) **"Progetto"**: il progetto per l'ammodernamento o la creazione di un'Infrastruttura di Ricerca del sistema universitario in Lombardia per il quale si richiede l'Agevolazione, con le caratteristiche di cui all'articolo B.2.a e che contribuisca alle finalità di cui all'articolo A.1;
- i) **"Sede"**: istituto, dipartimento, laboratorio o altro luogo, nel territorio regionale, in cui è ubicata l'Infrastruttura di Ricerca; la Sede può insistere su uno o più siti;
- j) **"Termine di realizzazione del Progetto"**: la data di conclusione del Progetto corrispondente alla data dell'ultimo titolo di spesa effettivamente emesso nei confronti dell'Università beneficiaria e quietanzato dall'Università beneficiaria e/o corrispondente alla data dell'ultima ora di lavoro effettivamente svolta dal personale dedicato al Progetto ammesso (in quest'ultimo caso solo per i Progetti inquadrati come Non Aiuto), come risultante dai timesheet compilati dal personale attribuito al Progetto e caricati a sistema in fase di rendicontazione; in ogni caso tale data deve rientrare nella durata massima per la realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2.b;
- k) **"Trasferimento tecnologico o TT"**: si riferisce ad un processo di trasferimento dei risultati derivanti dalla ricerca tecnologica e scientifica al mercato e ad una più ampia gamma di fruitori; esso è associato alle relative competenze e procedure ed è parte intrinseca di un processo di innovazione tecnologica (def. *Competence Centre on Technology Transfer* - European Commission);
- l) **"Università"**: università statali, università non statali, istituti universitari a ordinamento speciale, università telematiche con sede legale in Lombardia legalmente riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- m) **"Università non statali"**: le università o istituzioni universitarie di diritto privato con sede legale in Lombardia.

2. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente bando il significato loro attribuito nelle precedenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa; inoltre, i termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

### ***D.12 Riepilogo date e termini temporali***

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su Bandi e Servizi	- Apertura: ore 10.30 del 26 agosto 2025 - Chiusura: ore 15.00 del 23 ottobre 2025	<a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>
Esito della valutazione delle domande presentate (provvedimento di concessione)	Entro 150 giorni solari e consecutivi decorrenti dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione, al netto dell'eventuale sospensione dei termini per richieste di chiarimenti e/o integrazioni.	
Avvio dei Progetti	A partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione al presente bando.	
Durata dei Progetti	Fino a un massimo di 24 mesi dalla data del decreto di concessione, salvo proroga fino ad un massimo di 6 mesi.	
Accettazione dell'Agevolazione concessa	Entro 30 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'Agevolazione (pena la decadenza dall'Agevolazione concessa).	<a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>
Richiesta erogazione anticipo (qualora richiesta)	Entro 30 giorni solari e consecutivi dalla data di accettazione dell'Agevolazione.	<a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>
Erogazione anticipo (qualora richiesto)	Entro 80 giorni solari e consecutivi dalla richiesta di erogazione dell'anticipo.	
Richiesta erogazione tranche intermedia (qualora richiesta) o trasmissione della relazione intermedia	Entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'Agevolazione.	<a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>

Verifica della rendicontazione intermedia ed erogazione della tranche intermedia (qualora richiesta)	Entro 80 giorni solari e consecutivi dalla richiesta di erogazione della tranche intermedia.	
Richiesta erogazione tranche a saldo	Entro e non oltre 90 giorni solari e consecutivi dal Termine di realizzazione del Progetto di cui all'art. B.2.b (pena la decadenza dall'Agevolazione concessa).	<a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>
Verifica della rendicontazione finale ed erogazione del saldo dell'Agevolazione	Entro 80 giorni solari e consecutivi dalla richiesta di erogazione della tranche a saldo.	

## **D.13 Allegati**

### **ALLEGATO D.13.a - Criteri per la rendicontazione delle spese di cui all'articolo B.3**

#### **A) CRITERI GENERALI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

Fatte salve le disposizioni di cui agli art. B.3 e C.4 del bando, ai fini degli obblighi di rendicontazione ed erogazione, tutte le spese per essere considerate ammissibili devono:

- a) essere riconducibili ad una delle tipologie di spesa ammissibili indicate all'articolo B.3 del bando;
- b) essere pertinenti e coerenti con il Progetto presentato e ammesso ad Agevolazione;
- c) essere imputate al Progetto al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dalle Università beneficiarie e non siano in alcun modo recuperabili dalle stesse, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati);
- d) essere riferite ad attività dalla data di Avvio del Progetto ed entro la Durata massima del Progetto di cui all'articolo B.2.b;
- e) essere sostenute e quietanzate a partire dalla data di Avvio del Progetto ed entro la Durata massima del Progetto; come data di quietanza fa fede la data di valuta dell'operazione;
- f) essere imputate e sostenute esclusivamente dall'Università beneficiaria;
- g) essere riconducibili alla Sede di realizzazione del Progetto o, nel caso di beni immateriali, all'Infrastruttura; la documentazione contabile e amministrativa dovrà riportare il luogo di esecuzione e/o di installazione o, per i beni immateriali, l'IR;
- h) essere conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti, incluse le norme applicabili sugli aiuti di Stato;
- i) essere in regola sotto il profilo della normativa civilistica, fiscale e contributiva;
- j) derivare, a seconda della natura della spesa sostenuta, da atti giuridicamente vincolanti (a titolo esemplificativo contratti, ordini confermati, lettere d'incarico, ecc.) e da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto ammesso, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- k) essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, interamente quietanzati, ossia accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento; la quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi valida ed efficace, deve essere espressamente riferita al diritto di credito di cui alla fattura o al documento contabile probatorio; una fattura non interamente quietanzata nel periodo di ammissibilità della spesa sarà ritenuta interamente non ammissibile. A tale previsione fanno eccezione le "Spese di personale" e i "Costi indiretti" rendicontati secondo le opzioni di semplificazioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
- l) aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario (ad eccezione delle "Spese di personale" e dei "Costi indiretti" di cui all'art. B.3 comma 2 lettere c) e d) del bando), comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al Progetto. A tale proposito si specifica quanto segue:
  - i. le spese devono essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, carta di credito o di debito aziendale, assegno non trasferibile) accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro dall'Università beneficiaria;
  - ii. il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte (carta di credito o di debito aziendale) devono essere intestati all'Università beneficiaria (nel caso di pagamenti tramite carta, saranno

ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario o per le quali, in ogni caso, il conto corrente di riferimento per addebito/accredito sia intestato al soggetto beneficiario);

- iii. l'estratto conto da cui risulti l'addebito deve mostrare chiaramente l'importo e la data del pagamento nonché la causale dello stesso;
- iv. in nessun caso sono ammesse le spese sostenute, anche in parte, tramite:
  - 1. compensazione di crediti e debiti;
  - 2. pagamento in contanti;
  - 3. pagamento effettuato direttamente da dipendenti/addetti, soci o amministratori del soggetto beneficiario con carta di credito non aziendale;
- v. nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è calcolato sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
- m) per i costi del personale dedicato al progetto di cui all'art. B.3 comma 2 lettera c), essere rendicontati come precisato nel successivo paragrafo C.3;
- n) per i costi indiretti di cui all'art. B.3 comma 2 lettera d), essere rendicontate come precisato nel successivo paragrafo C.4;
- o) essere effettivamente sostenute e validate a seguito della verifica della rendicontazione finale, per un importo di spesa di Progetto non inferiore al 60% delle spese ammesse in concessione o approvate in variazione; in ogni caso devono essere garantite le caratteristiche e deve essere mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo, pena la decadenza dall'A agevolazione;
- p) rispettare le regole di cumulo e di divieto di doppio finanziamento di cui al precedente articolo B.1.c (Regime di aiuto);
- q) qualora i giustificativi di spesa siano redatti in una lingua differente dall'italiano o dall'inglese, essere accompagnate da una traduzione in italiano firmata digitalmente dall'Università beneficiaria; per quanto concerne la documentazione attestante la realizzazione del Progetto, qualora redatta in lingua differente dall'italiano o dall'inglese, deve essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, una traduzione in italiano firmata digitalmente dal soggetto beneficiario;
- r) essere contabilizzate dall'Università beneficiaria con un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al Progetto ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 1 lett. a.i) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
- s) non rientrare nelle esclusioni di cui all'art. B.3 comma 4 del bando.

## **B) CRITERI GENERALI PER LA CONSERVAZIONE E L'ANNULLAMENTO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA**

Le Università beneficiarie sono tenute a conservare i documenti giustificativi di spesa e le relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione relativa alle spese, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento a saldo dell'A agevolazione; tale documentazione deve essere resa consultabile per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione Lombardia, di Finlombarda o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la sede dell'Università beneficiaria alternativamente:

- a) in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) su supporto cartaceo.

In applicazione dell'art. 5 del D.L. 13/2023 e s.m.i. le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP).

L'Università beneficiaria, pertanto, deve comunicare al fornitore il CUP associato al proprio Progetto (riportato nel provvedimento di concessione dell'Agevolazione) da inserire nell'apposito campo della fattura elettronica ovvero, in alternativa, nell'oggetto del documento unitamente alla dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico" che deve comunque essere presente.

Prima di saldare la fattura, il soggetto beneficiario deve verificare che il codice CUP e la dicitura siano presenti sulla fattura, altrimenti deve richiedere al fornitore una nota di variazione per farsi riemettere la fattura con il CUP e la dicitura corretti.

Qualora la fattura non riporti la dicitura e il CUP associato al proprio Progetto, la stessa non può ritenersi ammissibile, salvo che:

- a) la fattura non sia stata emessa da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 oppure sia stata emessa prima della corretta attribuzione del CUP, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato applicata nel presente bando (come disciplinati ai precedenti articoli B.1.c e B.3) conformemente a quanto previsto all'articolo 5 del D.L. n. 13/2023 e s.m.i.;
- b) la fattura sia finanziata da più agevolazioni, nel rispetto dei principi di cumulo e divieto di doppio finanziamento di cui al precedente articolo B.1.c; in tal caso, la fattura deve riportare il primo CUP acquisito in ordine temporale (e quindi non necessariamente il CUP associato al proprio Progetto agevolato nell'ambito del presente bando).

Nei casi a) e b) oppure in altri casi di comprovata impossibilità di apposizione del CUP in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali non imputabili al soggetto beneficiario quest'ultimo può:

- a) inserire il CUP associato al Progetto all'interno della quietanza di pagamento della fattura;
- b) in subordine a quanto previsto alla lett. a), produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (da presentare anche in sede di rendicontazione) nella quale si attesta:
  - i. la motivazione per la quale non è stato possibile procedere con l'apposizione del CUP in fattura;
  - ii. che la fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni oppure viene presentata su altre agevolazioni, indicando in tal caso su quale fonte di finanziamento, l'importo esposto e il CUP.

Il fac simile di tale dichiarazione viene reso disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi in sede di rendicontazione.

Qualora non sia applicabile la normativa relativa alla fatturazione elettronica, su tutti i documenti giustificativi di spesa cartacei (fatture o documenti di equivalente valore probatorio), l'Università beneficiaria deve comunque apporre la dicitura sopra riportata.

## **C) CRITERI SPECIFICI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA DI CUI ALL'ART. B.3 DEL BANDO**

### **C.1 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lett. a) dell'art. B.3 comma 2 del bando**

Sono considerate ammissibili le seguenti spese per gli investimenti materiali correlati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo B.2.a comma 1 del bando e funzionali al Progetto:

C.1.i. acquisto di macchinari, attrezzature, hardware, strumentazione tecnico-scientifica avanzata e connessi impianti tecnologici, solo se di nuova acquisizione;

C.1.ii lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'Infrastruttura di Ricerca – che non si configurino come ristrutturazioni importanti e/o realizzazioni di nuovi edifici - solo se direttamente correlati e funzionali alla installazione dei beni di cui al precedente punto C.1.i.

#### **C.1.i Spese per acquisto di macchinari, attrezzature, hardware, strumentazione tecnico-scientifica avanzata e impianti tecnologici**

Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature, hardware (esclusi smartphone e cellulari), strumentazione tecnico-scientifica avanzata e connessi impianti tecnologici, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali.

Gli eventuali costi accessori d'installazione e/o di trasporto sono ammissibili solo se ricompresi nella fattura di acquisto.

Come previsto all'art. B.3 comma 5 del bando, le spese sono da ritenersi conformi al DNSH e pertanto ammissibili, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- a) nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.<sup>8</sup>, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 49/2014) iscrizione del produttore (ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>);
- b) nel caso di acquisto di accumulatori di energia elettrica, come definiti nell'art. 2 del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i, il produttore (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.) risulti iscritto al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (<https://www.registropile.it/>).

L'acquisto di beni di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e funzionanti presso la Sede lombarda in cui viene realizzato il Progetto.

La spesa rendicontabile corrisponde al costo di acquisto dei beni di cui al presente paragrafo o alla quota parte di tale costo imputata al Progetto dall'Università beneficiaria.

#### **C.1.ii Lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'Infrastruttura di Ricerca**

Sono ammissibili i lavori di adeguamento degli spazi, incluse opere murarie e impiantistica, adibiti ad ospitare l'Infrastruttura di Ricerca solo se direttamente correlati e funzionali alla installazione dei beni di cui al precedente punto C.1.i. Tale correlazione deve essere descritta nella scheda tecnica di progetto allegata alla domanda di partecipazione e nella relazione intermedia e/o finale in fase di richiesta delle tranche di erogazione dell'Agevolazione.

---

<sup>8</sup> Vedi nota 4.

Per essere ammissibili, i lavori di adeguamento non devono configurarsi come realizzazioni di nuovi edifici e/o come ristrutturazione importante<sup>9</sup> intesa come:

- a) per gli interventi di efficienza energetica<sup>10</sup>, un intervento che interessi almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- b) per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio;
- c) per i lavori integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, qualora l'intervento interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio.

Il rispetto di tale requisito deve essere attestato nella relazione intermedia e in quella finale.

Come previsto all'art. B.3 comma 5 del bando, le spese sono da ritenersi conformi al DNSH e pertanto ammissibili, qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- a) nel caso di acquisizione di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.<sup>11</sup>, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, il produttore (ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 49/2014) iscrizione del produttore (ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n. 49/2014) al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>);
- b) nel caso di acquisto di accumulatori di energia elettrica, come definiti nell'art. 2 del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i., il produttore (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i.) risulti iscritto al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (<https://www.registropile.it/>).
- c) nel caso di attività che producono rifiuti da costruzione e demolizione, tali rifiuti devono essere avviati a corretto recupero o smaltimento, nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, attestata dalla presenza di almeno uno dei seguenti documenti previsti dall'art.193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo:
  - i. formulario di identificazione rifiuti (FIR),
  - ii. documento di trasporto (DDT).

I lavori di adeguamento degli spazi che ospitano l'IR di cui al presente paragrafo è ammissibile a condizione che gli stessi interessino la Sede lombarda in cui viene realizzato il Progetto.

### Giustificativi di spesa

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

---

<sup>9</sup> Fonte "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" del DPCoe - MASE – JASPERS (6 ottobre 2023).

<sup>10</sup> In coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 26 giugno 2015 che recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD16).

<sup>11</sup> Vedi nota 4.

**a) Documentazione elettronica da inserire o caricare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi**

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione (intermedia o a saldo) dell'Agevolazione, l'Università beneficiaria deve:

- a) imputare i dati e le informazioni inerenti ai costi comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- b) allegare copie dei giustificativi di spesa (fatture elettroniche in formato xml, se il fornitore è soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica, o nel solo caso in cui il fornitore non sia soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica in base alla normativa vigente, fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

**b) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario**

Ai fini della rendicontazione deve essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, anche ai fini di eventuali controlli, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- a) documentazione relativa alla procedura ad evidenza pubblica o altra procedura prevista dal codice appalti (avviso pubblico, offerte, aggiudicazione, ordini, contratto) ove applicabile;
- b) preventivi, ordini controfirmati per accettazione, contratti per procedure diverse da quelle di cui al precedente punto d) da cui si evinca l'oggetto del lavoro o della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- c) documentazione attestante la consegna, l'installazione e la messa in funzione del bene rendicontato sul Progetto;
- d) collaudo lavori, ove applicabile;
- e) fattura, nota o altra documentazione di spesa del fornitore con indicazione del riferimento al Progetto;
- f) documentazione attestante l'avvenuto pagamento inclusa la copia dell'estratto conto;
- g) documentazione attestante la conformità al principio DNSH e al Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica del PR FESR 21-27, come di seguito specificato:
  - i. in caso di acquisto di nuove Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.Lgs. n. 49/2014 e s.m.i.: documento giustificativo contenente le informazioni associate all'apparecchiatura rendicontata ai fini del controllo dell'iscrizione del produttore al Registro dei Produttori di AEE;
  - ii. in caso di acquisto di accumulatori di energia elettrica come definiti nell'art. 2 del D.Lgs. n. 188/2008: documento giustificativo contenente le informazioni associate all'apparecchiatura rendicontata ai fini del controllo dell'iscrizione del produttore al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori.

**C.2 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lettera b) dell'art. B.3 comma 2 del bando**

Sono considerati ammissibili le spese per investimenti immateriali correlati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo B.2.a comma 1 del bando e funzionali al Progetto per:

- C.2.i. acquisto di software o di licenze d'uso per software, acquisto diritti di proprietà intellettuale;
- C.2.ii spese tecniche (a titolo esemplificativo progettazione, Direzione Lavori, collaudo) integralmente e univocamente connesse ai lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'Infrastruttura di Ricerca di cui al precedente paragrafo C.1.ii.

**C.2.i Spese acquisto di software o di licenze d'uso per software, acquisto diritti di proprietà intellettuale**

Sono considerate ammissibili le spese per:

- a) acquisto di software e licenze d'uso per software e costi per servizi software di tipo Cloud e Software As A Service per un periodo non superiore ai 24 mesi di servizio;
- b) acquisizione di marchi, brevetti.

Non sono ammissibili i costi di deposito di nuovi brevetti; l'acquisto di software e di programmi informatici è ammesso solo se strettamente connesso alla realizzazione del Progetto.

**C.2.ii Spese tecniche (es. progettazione, Direzione Lavori, collaudo) integralmente e univocamente connesse ai lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'Infrastruttura di Ricerca di cui al paragrafo C.1.ii**

Sono considerate ammissibili le spese per prestazioni a carattere tecnico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche) o da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici.

Le suddette spese devono essere relative a progettazione, direzione lavori, collaudo connesse ai lavori di adeguamento degli spazi adibiti ad ospitare l'Infrastruttura di Ricerca di cui al paragrafo C.1.ii e sono regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido che deve contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto, del corrispettivo previsto e delle tempistiche della prestazione.

**Giustificativi di spesa**

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la sede del soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

**a) Documentazione elettronica da inserire o caricare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi**

Al momento della presentazione della richiesta di erogazione (intermedia o a saldo) dell'Agevolazione, l'Università beneficiaria deve:

- a) imputare i dati e le informazioni inerenti ai costi comprensivi dei riferimenti attestanti l'avvenuto pagamento e le relative quietanze;
- b) allegare copie dei giustificativi di spesa (fatture elettroniche in formato xml, se il fornitore è soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica, o nel solo caso in cui il fornitore non sia soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica in base alla normativa vigente, fattura in formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) e copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, completa della copia dell'estratto conto, privo di cancellazioni, comprensivo della prima pagina da cui si possa rilevare l'intestazione del conto corrente (in unico file in formato elettronico con estensione pdf).

#### b) Documentazione da conservare presso la sede del soggetto beneficiario

Ai fini della rendicontazione deve essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda e degli organi competenti, la seguente documentazione giustificativa in originale:

- a) documentazione relativa alla procedura ad evidenza pubblica o altra procedura prevista dal codice appalti (avviso pubblico, offerte, aggiudicazione, ordini, contratto) ove applicabile;
- b) preventivi, ordini controfirmati per accettazione, contratti per procedure diverse da quelle di cui al precedente punto d) da cui si evinca l'oggetto della prestazione o della fornitura, la sua pertinenza e connessione al Progetto, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento, la descrizione dell'oggetto della prestazione, durata dell'incarico, importo al netto di contributi previdenziali e oneri di legge per l'acquisto delle spese tecniche;
- c) fattura, nota o altra documentazione di spesa del fornitore con indicazione del riferimento al Progetto;
- d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento a norma di legge (inclusi gli eventuali oneri quali la ritenuta d'acconto) inclusa la copia dell'estratto conto;
- e) documentazione attestante l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.).

#### **C.3 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lettera c) dell'art. B.3 comma 2 del bando**

Sono ammissibili le spese di personale specificamente coinvolto nel Progetto e indicate nella Scheda tecnica di Progetto allegata alla domanda, per un importo massimo pari al 20% della somma complessiva delle spese ammesse di cui ai paragrafi C.1 (investimenti materiali) e C.2 (investimenti immateriali).

La rendicontazione delle spese deve essere effettuata in base al numero di addetti dell'Infrastruttura di Ricerca effettivamente coinvolti nelle attività tecnico-scientifiche e gestionali del Progetto ammesso oggetto di Agevolazione, in funzione delle rispettive ore effettivamente lavorate sul Progetto medesimo, mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23/12/2015 e successivamente modificate con D.G.R. n. 1162 del 23/10/2023 e s.m.i., valorizzate in base al costo unitario standard orario pari a 42,24 euro.

Per ciascun addetto è possibile imputare un massimo di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) comprensive di eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento dell'Università beneficiaria o eventualmente previste da altre tipologie di contratti. In caso di contratti e collaborazioni part time questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale. Inoltre, il suddetto massimale non deve includere tra le ore lavorate eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti.

Sono ammissibili anche le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data di avvio del Progetto; le spese di personale sono ammissibili dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda di partecipazione al bando.

Sono ammissibili le spese del personale formalmente assegnato al Progetto tramite ordine di servizio o lettera di incarico o similari; le ore imputabili al Progetto decorrono dalla data di assegnazione al Progetto medesimo, comunque a partire dal giorno successivo alla data di invio al protocollo della domanda.

In linea con quanto previsto dal bando, le spese non sostenute presso la/e Sede/i dell'Infrastruttura di Ricerca oggetto del Progetto non sono validate in sede di verifica della rendicontazione. È

ammesso lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel rispetto della normativa vigente, qualora dal cedolino o altra documentazione equipollente, atta ad attestare la sussistenza di rapporto di lavoro fra l'Università beneficiaria ed il personale imputato, sia riscontrabile che il personale afferisca alla/le Sede/i del soggetto beneficiario oggetto del Progetto.

È possibile rendicontare le spese di personale relativamente a:

- a) personale in organico e con contratto a tempo indeterminato e determinato;
- b) contratti per collaborazioni, dottorandi, assegno di ricerca, borse di studio per attività inerenti al Progetto, comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente, ad esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo;

I contratti di collaborazione professionale con persone fisiche anche con partita IVA (inclusi contratti di ricerca) che prevedano l'emissione di fatture a copertura dell'attività svolta sono ammissibili nella voce di costo di Personale, purché non inerenti a servizi di consulenza e servizi equivalenti e a patto che le persone fisiche risultino assegnate esclusivamente alla realizzazione di attività del Progetto e soddisfino le seguenti condizioni generali di ammissibilità delle spese rendicontabili nella presente voce di costo di Personale:

- i) l'attività di collaborazione al Progetto è nella Sede in cui il Progetto è realizzato;
- ii) qualsiasi risultato raggiunto riconducibile all'attività di collaborazione appartiene al soggetto beneficiario a favore del quale l'attività è svolta.

Nel contratto di collaborazione devono essere indicate chiaramente le attività svolte nell'ambito del Progetto, la Sede dell'Infrastruttura di Ricerca a cui afferiscono e a favore della quale sono svolte, la durata del contratto, il corrispettivo. Anche tali spese sono rendicontabili mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla D.G.R. n. 4664 del 23 dicembre 2015. Inoltre, deve essere sempre possibile verificare il rispetto dei requisiti di rendicontazione richiesti per tale voce di spesa (contratto, timesheet, ecc.).

- c) lavoratori in somministrazione;
- d) personale qualificato messo a disposizione da parte di altri Organismi di Ricerca presso il beneficiario per un periodo di tempo limitato (al massimo per la durata di realizzazione del Progetto), a condizione che:
  - i. il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal beneficiario;
  - ii. sia presente un ordine di servizio che deve riportare il chiaro riferimento all'Infrastruttura di Ricerca, il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte.

### Determinazione del costo

La determinazione del costo del personale è quantificata applicando, per ogni addetto impiegato nelle attività di Progetto, la seguente formula:

$$C_a = C_{us} \times n_{oc}$$

dove:

$C_a$  = costo lordo singolo addetto assegnato e impegnato nelle attività inerenti al Progetto ammesso ad Agevolazione;

$C_{us}$  = costo unitario standard per singolo addetto impegnato nelle attività inerenti al Progetto ammesso, pari a euro 42,24;

$n_{oc}$  = numero di ore effettivamente lavorate, nel limite delle 1.720 ore annue come sopra descritto, dedicate al Progetto ammesso ad Agevolazione e rinvenibili dai timesheet (non deve includere ore di assenza per permessi di qualunque natura, ferie o malattia o straordinari non retribuiti).

### Giustificativi di spesa

Nella relazione, sia intermedia che finale, del Progetto presentata in fase di richiesta di erogazione dell'Agevolazione di cui all'articolo C.4.c del bando, deve essere indicato l'elenco aggiornato del personale gestionale e tecnico-scientifico assegnato ed impegnato nell'Infrastruttura di Ricerca che riporti tutte le modifiche sopraggiunte rispetto alla Scheda tecnica di Progetto allegata alla domanda di partecipazione. L'elenco deve riportare i nominativi dei lavoratori che vengono rendicontati sul Progetto, indicando il rapporto di lavoro che li lega all'Università beneficiaria e la data a partire dalla quale sono assegnati al Progetto e le attività del Progetto in cui sono impegnati.

Le spese di personale sono ritenute ammissibili solo per i lavoratori inclusi nella relazione e a partire dalla data di assegnazione al Progetto.

La rendicontazione delle spese viene effettuata sulla base della seguente documentazione giustificativa, in parte da allegare sulla piattaforma Bandi e Servizi e in parte da conservare presso la Sede del soggetto beneficiario, come di seguito dettagliato.

#### a) Documentazione elettronica da imputare direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi

Nella richiesta di erogazione dell'Agevolazione, sia della tranche intermedia che della tranche a saldo, per ciascun lavoratore coinvolto nel Progetto e indicato nella relazione intermedia e/o finale, le spese di personale devono essere imputate su Bandi e Servizi fornendo le seguenti informazioni:

- a) cognome e nome;
- b) codice fiscale;
- c) periodo di riferimento della rendicontazione;
- d) attività del Progetto in cui è impegnato;
- e) ore imputate per il periodo di riferimento;
- f) data di assegnazione al Progetto.

A supporto di tali informazioni, l'Università beneficiaria deve allegare su Bandi e Servizi:

- a) timesheet coerenti con i dati caricati su Bandi e Servizi per ciascun lavoratore rendicontato, che riporti le ore mensilmente lavorate e imputate esclusivamente ed inequivocabilmente al Progetto a valere sul bando "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico", sottoscritto dal lavoratore e controfirmato, digitalmente o elettronicamente, dal legale rappresentante, da firmare in formato pdf sulla base del fac-simile che sarà reso disponibile in formato elettronico su Bandi e Servizi;
- b) l'ultimo cedolino disponibile al momento della rendicontazione intermedia e finale, o, in assenza di cedolino, documentazione atta ad attestare la sussistenza del rapporto di lavoro fra l'Università beneficiaria ed il soggetto che si intende rendicontare (contratto con il collaboratore/contratto con l'agenzia di somministrazione, ecc.).

Si segnala l'importanza di acquisire tempestivamente le firme dei lavoratori sui timesheet per evitare la non riconoscibilità della spesa in caso di mancata sottoscrizione.

Si ricorda che, in caso di cessazione/sospensione del rapporto di lavoro di un addetto, si riconoscerà la spesa del personale limitatamente ai mesi di effettiva attività nel Progetto e solo in presenza di timesheet adeguatamente sottoscritti dal lavoratore oltre che con firma digitale o elettronica dal legale rappresentante.

#### **b) Documentazione da conservare presso la Sede del soggetto beneficiario**

Ai fini della rendicontazione delle spese di personale, e degli obblighi di controllo e ispezione di cui all'articolo D.4 del bando, deve essere conservata presso la/e Sede/i dell'Università beneficiaria e resa disponibile e consultabile su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda o di altri organi competenti, la seguente documentazione giustificativa:

- a) per ciascun lavoratore rendicontato, la documentazione del soggetto beneficiario (quale ad es. ordine di servizio, lettera di incarico) comprovante la formale assegnazione al Progetto;
- b) cedolino delle mensilità imputate (anche con importi oscurati) e/o Libro Unico del Lavoro relativo agli addetti o, se non disponibile per il personale con forme di collaborazione atipiche, copia del contratto che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro, relativo a ciascuno dei lavoratori con indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione;
- c) eventuali cartellini, fogli presenza, diario di laboratorio o altra documentazione, se disponibile, attestante le ore di presenza effettiva del personale;
- d) per lavoratori in somministrazione: documentazione attestante il contratto di somministrazione con indicazione specifica dei soggetti rendicontati;
- e) timesheet giornalieri per ciascun lavoratore rendicontato, che riporti le ore giornalmente lavorate e imputate al Progetto coerenti con i timesheet mensili caricati su Bandi e Servizi in sede di rendicontazione delle spese;
- f) per il personale qualificato messo a disposizione presso il beneficiario da parte di altri Organismi di Ricerca: l'ordine di servizio, i giustificativi di spesa nonché le specifiche relative alle mansioni tecnico/professionali e alle attività svolte presso l'Infrastruttura di Progetto.

In caso di controllo viene verificata la corrispondenza tra i timesheet giornalieri e quelli mensili caricati su Bandi e Servizi; in caso di differenza l'Agevolazione non può essere incrementata ma può essere ridotta sulla base dei timesheet giornalieri conservati.

#### **C.4 Criteri specifici per la rendicontazione delle voci di spesa di cui alla lettera d) dell'art. B.3 comma 2 del bando**

Sono ammissibili i costi indiretti nella misura forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili di cui alle voci a), b), c) dell'art. B.3 comma 2 del bando conformemente all'art. 54 lett. a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i..

L'importo dei costi indiretti viene rideterminato in funzione delle spese rendicontate effettivamente validate.

Tali costi verranno determinati in maniera automatica da Bandi e Servizi e non necessitano della rendicontazione o della conservazione di giustificativi di spesa.



Regione Lombardia

## INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

### BANDO "INFRASTRUTTURE DI RICERCA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO"

Il presente documento ha lo scopo di informare circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ("Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

#### 1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

#### 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di consentire la partecipazione al bando "INFRASTRUTTURE DI RICERCA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO"	<p>Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, 1. lett. e) del GDPR), nonché ai sensi dell'art. 2-ter del Codice Privacy.</p> <p>Legge regionale n. 29 del 23 novembre 2016 "Lombardia è ricerca e innovazione" che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali.</p> <p>Convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda per</p>	<p>Dati comuni</p> <p>Per i Rettori, i procuratori e i soggetti delegati per la presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nome</li><li>• Cognome</li><li>• Data e luogo di nascita</li><li>• Codice fiscale</li><li>• Documento di riconoscimento (solo per i Rettori e procuratori)</li><li>• Telefono e E-mail (solo per i Rettori e procuratori)</li></ul>

	<p>la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 per le iniziative a valere sul Programma FESR 2021-2027 sottoscritta il 4 dicembre 2024.</p> <p>D.G.R. n. 4262 del 30 aprile 2025 avente ad oggetto "PR FESR 2021-2027 - Approvazione dei criteri della misura "Infrastrutture di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico" a valere sull'azione 1.1.2. "Sostegno al trasferimento tecnologico tra mondo della ricerca e delle imprese lombarde" del Programma Regionale FESR Lombardia 2021-2027".</p>	<p>Per il personale scientifico e amministrativo dedicato alla Infrastruttura di Ricerca (IR):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome</li> <li>• Cognome</li> <li>• Curriculum vitae</li> </ul> <p>Per i referenti operativi delle Università:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome</li> <li>• Cognome</li> <li>• Telefono</li> <li>• Email</li> </ul>
--	---	--

### 3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

### 4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di eventuale rifiuto

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

### 5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati: le Camere di Commercio.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come responsabile del trattamento:

- ARIA S.P.A. responsabile del trattamento quale gestore della piattaforma Bandi e Servizi per la finalità di raccolta delle informazioni afferenti al procedimento.
- FINLOMBARDA SPA quale responsabile del trattamento e Organismo Intermedio della misura, a cui sono delegate le fasi di: assistenza ai proponenti in fase di presentazione delle domande e predisposizione delle eventuali FAQ; istruttoria delle domande presentate in fase di adesione

fino alla concessione; verifica della documentazione presentata per l'erogazione del saldo; attività di monitoraggio e controllo.

## **6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

## **7. Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 5 anni dalla data dell'ultima liquidazione. Tale termine tiene conto del conto del periodo massimo per effettuare le restituzioni di cui all'art 65 "Stabilità delle operazioni" del Reg. UE n. 1060/2021 del 24 giugno 2021.

## **8. I Diritti degli interessati**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)

Il Titolare potrà essere contattato al seguente indirizzo: [ricercainnovazione@regione.lombardia.it](mailto:ricercainnovazione@regione.lombardia.it) oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Università, Ricerca, Innovazione.

## **9. Reclamo all'Autorità di controllo**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

## **9. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

## **10. Modifiche**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 08/07/2025

## **ALLEGATO D.13.c - Firma Digitale o Elettronica**

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento (UE) n. 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
  - a) è connessa unicamente al firmatario;
  - b) è idonea a identificare il firmatario;
  - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
  - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

## **ALLEGATO D.13.d - Istruzioni antimafia**

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).
- Ai fini del rilascio dell'informativa antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
  - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
  - la dichiarazione sostitutiva per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 sui loro familiari conviventi.
- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
- Fino al 31 dicembre 2021, si procede alla concessione e/o erogazione del Contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il Contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).
- Il rilascio del Contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.
- La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche socia-le) ricorre quando una determinata attività sia condotta:
  - a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
  - b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
  - c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

### **Tempi di presentazione della documentazione antimafia**

La verifica antimafia è presupposto della concessione del Contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di Contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

<b>I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni</b>	
Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali rappresentanti</li> <li>2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</li> <li>3. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</li> </ol>
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Membri del collegio sindacale</li> <li>5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. Socio (in caso di società unipersonale)</li> <li>7. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;</li> <li>8. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</li> </ol>
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti i soci</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci accomandatari</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa</li> <li>2. Familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Società di capitali anche consortili, per le società	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> </ol>

cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Membri del collegio sindacale (se previsti)***</li> <li>5. Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.</li> <li>6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</li> </ol>
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi euro-pei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)**</li> <li>5. Membri del collegio sindacale (se previsti)***</li> <li>6. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</li> </ol>
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. Membri del collegio sindacale (se previsti)**</li> <li>4. Familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione anti-mafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che de-tengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

**Legenda:**

**\*Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i pro-curatoro che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli in-dirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

**\*\*Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

**\*\*\*Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

#### **Concetto di “familiari conviventi”**

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

#### **Concetto di “socio di maggioranza”**

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.